

## GAZZETTA



## UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 maggio 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1998, n. 1.

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale ..... Pag. 3

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1998, n. 1.

Regime del canone di locazione dei beni immobili di proprietà regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro ..... Pag. 16

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 36.

Norme in materia di agriturismo ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 37.

Modifica della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 2 concernente: «Disciplina dei natanti a motore nel Lago di Bracciano ed in quello di Martignano» ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 38.

Interventi nei territori colpiti dal terremoto nelle Regioni Umbria e Marche ..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 39.

Contributo per l'acquisto della collezione di bambole Salvini e la realizzazione di un museo delle bambole ..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 40.

Modifica alla legge regionale 15 aprile 1995, n. 14 (Modificazione alla legge regionale 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni: Istituzione delle Aziende U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere). Correzione errore materiale ..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 41.

Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo ..... Pag. 25

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1998, n. 1.

Regolamento CE n. 950/97 - Delega funzioni amministrative e procedure relative agli aiuti di Stato agli investimenti nelle aziende agricole. Abrogazione legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni ..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1998, n. 2.

Interpretazione autentica del disposto dell'art. 3 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 11 - Nuove norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea ..... Pag. 26

## REGIONE SICILIA

LEGGE 2 gennaio 1998, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998 ..... Pag. 26

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1998, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1998 ..... Pag. 27

## LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1998, n. 2.

Interventi a favore dei soggetti affetti da sindrome di Alzheimer. Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 «Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie» già modificata dalla legge regionale 1° agosto 1996, n. 34 «Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie) riguardante le prestazioni sanitarie-protetiche straordinarie» ..... Pag. 27

## LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3.

Differimento di termini recati dalla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39 e norma sugli incarichi di coordinamento ..... Pag. 28

## LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 4.

Interventi a favore delle aziende agricole in difficoltà ..... Pag. 28

## LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 (Disciplina del settore commerciale) ..... Pag. 29

## LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 6.

Variazioni al bilancio dell'Azienda Foreste Demaniali per l'anno finanziario 1997 ..... Pag. 31

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1998, n. 1.

**Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.**

(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 14 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Capo I

FINALITÀ, OBIETTIVI E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, attua interventi di politica del lavoro volti alla crescita economica e sociale della comunità.

2. La presente legge disciplina gli interventi in materia di politica attiva del lavoro, nonché le funzioni delegate con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 «Norme di attuazione dello Statuto speciale per Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro».

3. Le funzioni in materia di politica attiva del lavoro e le funzioni in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego sono svolte dalla Regione in modo integrato al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

4. La Regione persegue azioni per il monitoraggio e il controllo del lavoro transfrontaliero, promuovendo apposite iniziative nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 47 dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonché delle disposizioni vigenti in materia di accordi transfrontalieri.

Art. 2.

*Obiettivi e indirizzi*

1. Gli indirizzi di politica attiva del lavoro sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale che per tale scopo si avvale della concertazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sul territorio regionale secondo modalità e procedure definite dalla Giunta medesima.

2. Gli interventi regionali di politica attiva del lavoro si collocano nell'ambito della politica regionale di sviluppo economico e sociale e di riequilibrio territoriale e sono volti a:

- a) favorire l'accesso al lavoro;
- b) favorire il rapido e puntuale incontro tra domanda offerta di lavoro, nonché i processi di mobilità professionale;
- c) valorizzare il patrimonio di professionalità esistente sul territorio regionale, con particolare riferimento ai giovani;

d) sostenere la vocazione al lavoro autonomo ed all'esercizio dell'attività imprenditoriale, anche con riguardo ai soggetti in condizioni di debolezza occupazionale;

e) promuovere le attività formative di alternanza tra studio e lavoro, compresi stages e tirocini formativi e di orientamento;

f) organizzare un efficace sistema di rilevamento del fabbisogno formativo e di valutazione ex post delle azioni formative svolte, anche al fine di consentire l'integrazione tra le politiche attive del lavoro e quelle della formazione e dell'orientamento;

g) promuovere e favorire il ricorso a forme di orario ridotto.

h) favorire la qualificazione degli inoccupati, la riqualificazione dei lavoratori disoccupati e l'aggiornamento costante dei lavoratori in attività;

i) promuovere l'occupazione di soggetti che presentano notevoli difficoltà nell'accesso al lavoro, anche tramite specifiche azioni di orientamento professionale;

l) promuovere le pari opportunità per le donne e gli uomini nell'ambito di un'economia che evolve, in particolare nel campo della formazione, formazione permanente e riqualificazione, e del mercato del lavoro, valutando l'impatto equitativo di genere nella scelta dei settori di sviluppo e dei programmi di investimento.

3. Gli obiettivi e gli indirizzi di politica attiva del lavoro indicati ai commi 1 e 2 sono perseguiti mediante l'osservazione sistematica del mercato del lavoro, la erogazione di servizi all'impiego e la concessione di contributi alle azioni finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro di tutti i cittadini, con particolare riferimento ai giovani, alle donne, ai disoccupati, ai cassintegrati, ai lavoratori in mobilità, ai portatori di handicap, alle persone soggette a rischio di emarginazione e a quanti abbiano un livello di opportunità di lavoro inferiore alla media. In particolare l'obiettivo indicato al comma 2, lettera l), è perseguito facendo riferimento anche ai Programmi d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini, a partire da quello per il periodo che intercorre dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000.

Art. 3.

*Programma di politica attiva del lavoro*

1. In attuazione degli obiettivi ed indirizzi di cui all'articolo 2, in armonia con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e nel quadro delle risorse previste dal bilancio di previsione pluriennale ed annuale, la politica attiva del lavoro della Regione, coordinata con gli indirizzi e con le normative statali in materia, si esplica mediante il Programma di politica attiva del lavoro, articolato in progetti, di seguito denominato Programma.

2. Nell'ambito dei progetti il Programma specifica i presupposti, le motivazioni, i contenuti e i soggetti destinatari degli interventi di cui al Capo III del presente Titolo che si intendono attivare per il periodo di riferimento.

3. In riferimento a ciascun progetto concernente interventi contributivi appositi regolamenti stabiliscono i criteri e le modalità di concessione dei contributi, e in particolare i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione e le ipotesi di revoca dei benefici concessi.

4. Il Programma è adottato annualmente dall'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26, e viene approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere medesimo è da intendersi reso favorevolmente.

Capo II

SERVIZI ALL'IMPIEGO

Art. 4.

*Collocamento e servizi all'impiego*

1. Al fine di realizzare un organico sistema di politica regionale del lavoro le funzioni amministrative delegate in materia di collocamento ed avviamento al lavoro sono esercitate in stretta connessione con le attività di erogazione di servizi all'impiego.

2. I servizi all'impiego sono servizi di informazione, orientamento e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

#### Art. 5.

##### *Osservazione del mercato del lavoro*

1. La Regione promuove ed attua iniziative di osservazione permanente del mercato del lavoro al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'esercizio delle funzioni regionali in materia di occupazione e politica del lavoro, nonché al fine di concorrere al sistema nazionale di osservazione del mercato del lavoro. In particolare la Regione programma e organizza le rilevazioni sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali.

2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono pubbliche e sono fornite con modalità e tempi stabiliti da apposito regolamento di esecuzione.

3. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 la Regione predispone un sistema informatico statistico di base sul mercato del lavoro, effettua e promuove studi e indagini, avvalendosi anche di strumenti previsivi, compresi in un programma annuale di attività.

#### Art. 6.

##### *Sistemi informativi*

1. La Regione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26, è tenuta a raccogliere tutti i dati personali necessari al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 ed è autorizzata al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei medesimi a soggetti pubblici e privati.

2. L'Amministrazione regionale procede all'informatizzazione ed al collegamento in rete delle strutture pubbliche che esercitano le funzioni in materia di collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego, formazione professionale.

3. Le strutture di cui al comma 2 possono essere collegate, con reciprocità dei flussi informativi, con soggetti aventi titolo a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed in particolare con gli enti locali, con le imprese e loro consorzi, con le associazioni imprenditoriali e dei lavoratori, con i datori di lavoro, con i consulenti del lavoro, nonché con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

4. Le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati da parte di soggetti non appartenenti all'Amministrazione regionale, e gli eventuali relativi costi, sono disciplinate mediante regolamento di esecuzione nel rispetto dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

### Capo III

#### INTERVENTI CONTRIBUTIVI

#### Art. 7.

##### *Assunzioni*

1. È favorita l'occupazione di coloro che presentano maggiore difficoltà nell'accesso al lavoro mediante la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, anche part-time, tali soggetti.

2. Sono, in particolare, soggetti che presentano maggiore difficoltà nell'accesso al lavoro, i giovani, le donne, i disoccupati, i cassintegrati, i lavoratori in mobilità, i portatori di handicap, le persone soggette a rischio di emarginazione e quanti abbiano un livello di opportunità di lavoro inferiore alla media.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere altresì concessi per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro e per la conversione di tali rapporti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono concessi entro il limite massimo di lire cinquanta milioni per un periodo lavorativo non superiore a ventiquattro mesi per unità lavorativa.

5. Agli effetti di cui ai commi 1 e 3 sono datori di lavoro le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni, i soggetti esercenti libere professioni in forma individuale o associata.

#### Art. 8.

##### *Cooperative*

1. La cooperazione è sostenuta mediante la concessione di contributi alle cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative, che promuovono l'inserimento lavorativo in qualità di soci dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 7.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il limite massimo di lire cinquanta milioni per un periodo lavorativo non superiore a ventiquattro mesi per unità lavorativa.

3. Sono concessi contributi per ogni socio lavoratore inserito nella compagine societaria per il solo periodo di iscrizione a libro paga successivo all'iscrizione della società nel Registro regionale delle cooperative.

#### Art. 9.

##### *Nuove attività imprenditoriali*

1. È favorito l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 7. Qualora l'attività venga svolta in forma societaria la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 7 deve essere prevalente.

2. In particolare tra le nuove attività di cui ai comma 1, sono favorite quelle che introducono, anche in via sperimentale, tecnologie e itinerari professionali di alta specializzazione comportanti innovazione di processo e di prodotto tali da conseguire minori impatti ambientali.

3. Gli interventi comprendono la concessione di contributi:

- a) per spese di investimento;
- b) per l'acquisizione di servizi reali e di consulenza;
- c) per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.

4. I contributi previsti dal comma 3 sono concessi a fronte delle spese da sostenersi nell'arco di un triennio decorrente dalla data di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese e, per le cooperative, dalla data di iscrizione nel Registro regionale delle cooperative. Tali spese sono ammesse a contributo sino a quattro mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo.

5. I contributi di cui al comma 3 sono concessi entro i limiti di aiuto stabiliti per le piccole e medie imprese dalle norme comunitarie.

#### Art. 10.

##### *Lavori di pubblica utilità, lavori socialmente utili ed altre iniziative straordinarie per l'occupazione*

1. L'Amministrazione regionale sostiene e promuove, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26, i lavori di pubblica utilità ed i lavori socialmente utili, quali strumenti per la creazione di nuova occupazione e nuova imprenditorialità, anche prevedendo finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale.

2. A tal fine nel programma dell'Agenzia regionale per l'impiego possono essere individuati settori ed ambiti di intervento, nonché categorie di lavoratori da impegnare nei progetti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal relativo decreto legislativo di attuazione.

3. Nel programma dell'Agenzia regionale per l'impiego può inoltre essere previsto il finanziamento degli oneri connessi al pagamento di un assegno per i lavoratori impegnati in tali attività e non percettori di trattamenti previdenziali.

4. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, l'Agenzia regionale per l'impiego è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 3 dell'articolo 9 alle società miste costituite al termine dei progetti, nonché alle società di capitali, cooperative di produzione e lavoro e consorzi di artigiani convenzionati con le amministrazioni pubbliche al termine dei progetti, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia.

## Art. 11.

*Borse di studio*

1. Al fine di promuovere la qualificazione e la riqualificazione finalizzate ad ampliare le possibilità di occupazione, sono concesse borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale ed a corsi di formazione imprenditoriale.

2. Le borse di studio sono concesse a giovani, a disoccupati ed a lavoratori ammessi a trattamento di integrazione salariale ovvero collocati in mobilità, nella misura massima del 70 per cento delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza, oltre ad un contributo giornaliero forfettario per ogni giorno effettivo di corso, per un importo globale complessivo non superiore a lire venticinque milioni per ogni periodo massimo di dodici mesi.

## Art. 12.

*Tirocini formativi e di orientamento*

1. Al fine di favorire momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi ed al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono concessi contributi a progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di tirocinio formativo e di orientamento.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti pubblici e privati che realizzano i progetti di cui al medesimo comma 1 nella misura massima del 50 per cento delle spese organizzative, didattiche e di frequenza nella misura massima di lire 500.000 per ciascun tirocinante.

## Art. 13.

*Assunzione di invalidi e di condannati ammessi a misure alternative alla detenzione*

1. L'assunzione, al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente legislazione sul collocamento obbligatorio, di soggetti qualificati invalidi dalla normativa statale, nonché di soggetti condannati, ammessi alle misure alternative alla detenzione, può essere oggetto di intervento finanziario dell'Agenzia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi soggetti di cui all'articolo 7, comma 5, contributi nella misura prevista dal comma 4 dell'articolo 7 medesimo.

3. Per l'adeguamento del posto di lavoro dei soggetti invalidi di cui al comma 1 assunti a tempo indeterminato sono concessi ai datori di lavoro di cui all'articolo 7, comma 5, contributi nella misura massima di lire venti milioni.

## Art. 14.

*Azioni positive*

1. Al fine di concorrere alla piena attuazione dei principi di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, è sostenuta la realizzazione di progetti di azioni positive dirette ad eliminare le disparità di cui le donne possono essere oggetto nella formazione, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nelle fasi di mobilità.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono concessi contributi nella misura massima del 50 per cento del costo complessivo del progetto, per un importo globale non superiore a lire cinquanta milioni.

## Art. 15.

*Riduzione dell'orario di lavoro*

1. Al fine di promuovere e realizzare piani aziendali, anche sperimentali, che prevedano il ricorso a forme di orario ridotto, possono essere concessi contributi ai datori di lavoro di cui all'articolo 7, comma 5, che realizzano i piani medesimi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il limite massimo di lire venticinque milioni per un periodo lavorativo non superiore a dodici mesi per unità lavorativa.

## Art. 16.

*Politiche dei tempi, degli orari e dell'organizzazione del lavoro*

1. Viene promossa, d'intesa con gli enti locali, in sede di concertazione, la realizzazione di piani aziendali e territoriali per l'adozione di politiche degli orari di lavoro flessibili tali da adattarsi alle diverse esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, nei diversi periodi di vita, con possibilità di optare per moduli ridotti e di rientrare nel modulo tempo pieno senza penalizzazioni di carriera.

2. I piani di cui al comma 1 possono essere oggetto di sostegno finanziario dell'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26.

## Art. 17.

*Azioni di ricollocamento*

1. L'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26 è autorizzata ad avvalersi, per la realizzazione di attività di ricollocamento dei lavoratori in stato o a rischio di espulsione dal processo produttivo, di società o professionisti specializzati. Le azioni sono previste da accordi tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e imprese o loro associazioni o organi di procedure concorsuali o gestioni commissariali ed inserite nel programma dell'Agenzia stessa.

2. L'Agenzia è autorizzata altresì a rimborsare anche totalmente, entro i limiti previsti dal comma 3, le spese sostenute dalle associazioni degli imprenditori o da sindacati dei lavoratori o da loro enti bilaterali o da organi delle procedure concorsuali o da gestioni commissariali per l'esecuzione di attività di ricollocamento dei lavoratori in stato o a rischio di espulsione dal processo produttivo. Le azioni sono previste da accordi tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni degli imprenditori o organi delle procedure concorsuali o gestioni commissariali ed inserite nel Programma dell'Agenzia stessa.

3. Le spese sostenute per i fini di cui al comma 2 sono rimborsabili entro il limite massimo di lire millecinquecento milioni; sono altresì rimborsabili le spese sostenute per il coordinamento e la regia delle attività di ricollocamento entro il limite massimo del 20 per cento del costo delle azioni di ricollocamento o di cento milioni se più favorevole.

4. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti che realizzano le attività di ricollocamento di cui ai commi 2 e 3 sono regolati da una convenzione nella quale può essere prevista l'anticipazione del 50 per cento dell'importo da rimborsare, previa prestazione di fidejussione.

## Art. 18.

*Piani occupazionali*

1. Sono concessi contributi a sostegno di piani occupazionali di particolare rilievo concernenti nuove iniziative produttive, ovvero finalizzati al recupero di maestranze in uscita da attività cessate o in fase di crisi o di ristrutturazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti nel rispetto dei limiti di spesa previsti dagli articoli 7, 8, 11, 12 e 14.

## Art. 19.

*Indennità ai volontari del CAI*

1. Ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) è concessa l'indennità prevista dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379.

2. Le domande di concessione delle indennità di cui al comma 1 sono presentate agli uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26. Le indennità sono concesse secondo le modalità e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 379/1994.

## Art. 20.

*Progetti per l'attuazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione*

1. I progetti previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono presentati all'Agenzia regio-

nale per l'impiego di cui all'articolo 26 dalle associazioni dei datori di lavoro, dagli ordini e dai collegi professionali e sono approvati dalla Commissione prevista dall'articolo 33.

2. L'Agenzia corrisponde gli importi relativi all'indennità di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legge 299/1994, convertito dalla legge n. 451/1994, per il tramite delle associazioni dei datori di lavoro, degli ordini e dei collegi professionali.

3. Gli interventi previsti per la realizzazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione sono disciplinati da apposito regolamento da adottarsi da parte del Comitato di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 21.

##### *Divieto di contribuzione*

1. Non è ammissibile la concessione di contributi a datori di lavoro che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.

2. I contributi non possono essere altresì concessi alle società cooperative che non osservino nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste per tali figure dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora i contratti e gli accordi non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si applica la disciplina normativa e le condizioni retributive previste per i lavoratori. Tali obblighi devono inoltre risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative stesse.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i datori di lavoro devono rilasciare sotto propria responsabilità apposita dichiarazione, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Qualora l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 venga accertata dopo l'assunzione del provvedimento di concessione dei contributi, si provvede alla revoca dei medesimi.

5. Non è ammissibile la concessione dei contributi previsti dagli articoli 8 e 18 qualora altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato dei medesimi contributi per l'inserimento lavorativo del medesimo soggetto.

6. I regolamenti attuativi del Programma stabiliscono eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione ai contributi di cui alla presente legge e cause di revoca o di decadenza dai medesimi.

#### Art. 22.

##### *Vincolo di destinazione*

1. Il soggetto beneficiario dei contributi previsti dall'articolo 9 ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto dei contributi medesimi per la durata di cinque anni decorrenti dalla data dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni decorrenti dalla data dell'acquisto.

2. Il mancato rispetto dei vincoli di destinazione previsti al comma 1 comporta la revoca del contributo secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente e dai regolamenti attuativi del Programma.

#### Art. 23.

##### *Cumulabilità*

1. Gli incentivi finanziari previsti dalla presente legge sono cumulabili, nei limiti stabiliti dai regolamenti attuativi del Programma e nel rispetto della normativa comunitaria, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

#### Art. 24.

##### *Aggiornamento*

1. Gli importi di cui agli articoli 7, 8, 11, 12 e 14 sono rideterminati a decorrere dall'anno 2000 con frequenza biennale con provvedimento del Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26 sulla base della variazione media accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nei due anni precedenti.

2. Gli importi aggiornati ai sensi del comma 1 sono arrotondati alle lire 100.000 superiori.

#### Art. 25.

##### *Credito d'imposta per il finanziamento degli interventi*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a negoziare con il Governo la possibilità di utilizzare il credito d'imposta quale meccanismo sostitutivo per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

### TITOLO II

#### AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO

##### *Capo I*

##### ORDINAMENTO

#### Art. 26.

##### *Denominazione*

1. L'Agenzia del lavoro istituita con legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, assume la denominazione di Agenzia regionale per l'impiego di seguito denomina Agenzia.

2. L'Agenzia, dotata di personalità giuridica pubblica, ha sede in Trieste ed è articolata in strutture centrali e strutture periferiche. Queste ultime sono denominate Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego, di seguito denominate Uffici.

#### Art. 27.

##### *Utenti*

1. Sono utenti dell'Agenzia i lavoratori occupati, disoccupati ed inoccupati ed i soggetti aventi titolo a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed in particolare gli enti locali, le imprese e loro consorzi, le associazioni imprenditoriali e dei lavoratori, i datori di lavoro ed i consulenti del lavoro nonché i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

#### Art. 28.

##### *Sedi*

1. L'Amministrazione regionale mette a disposizione dell'Agenzia i beni immobili e mobili e i servizi necessari per il funzionamento delle strutture centrali e degli Uffici.

2. In attesa dell'approvazione della legislazione regionale attuativa della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, i locali necessari per il funzionamento degli Uffici e degli eventuali recapiti sono forniti gratuitamente dai Comuni ove hanno sede gli Uffici medesimi, sulla base di un'apposita convenzione con la Regione. I Comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali partecipano agli oneri finanziari di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, secondo criteri di proporzionalità riferiti al rispettivo peso demografico.

#### Art. 29.

##### *Competenze*

1. L'Agenzia persegue gli obiettivi di politica attiva del lavoro della Regione, e in particolare:

a) elabora ed adotta il Programma e i regolamenti attuativi;

b) esercita le funzioni delegate alla Regione in materia di collocamento ed avviamento al lavoro ed attua gli interventi programmati;

c) partecipa agli European Employment Services (Servizi europei dell'occupazione - EURES) istituiti con decisione della Commissione dell'Unione Europea del 22 ottobre 1993;

d) attua iniziative di informazione ed orientamento professionale e del lavoro con particolare riferimento ai soggetti in difficoltà occupazionale;

e) provvede all'osservazione e al monitoraggio del mercato del lavoro svolgendo indagini statistiche e rilevazioni strumentali alla programmazione degli interventi;

f) collabora con le competenti strutture regionali per l'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale, in relazione alle previsioni del Programma;

g) concede le indennità previste dalla legge ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI.

2. L'Agenzia svolge altresì i compiti attribuiti alle Agenzie per l'impiego dalla legislazione statale vigente al 1° gennaio 1997.

#### Art. 30.

##### *Organi*

1. Sono organi dell'Agenzia regionale per l'impiego:

- a) il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. In applicazione del principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, di seguito denominato Comitato, esercita le funzioni di programmazione in materia di politica attiva del lavoro, nonché di verifica dei risultati gestionali; i dirigenti dell'Agenzia esercitano le funzioni di direzione e gestione.

3. Il Comitato si articola nella Commissione bilaterale per l'impiego e nella Commissione bilaterale per il programma, previste rispettivamente dagli articoli 33 e 34.

4. Il Comitato presenta annualmente alla Giunta regionale un rapporto sull'attività svolta dall'Agenzia e sui risultati ottenuti.

#### Art. 31.

##### *Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali*

1. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, dura in carica quattro anni ed è composto:

a) dall'Assessore regionale al lavoro, cooperazione ed artigianato, con funzioni di Presidente;

b) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale, ripartiti in proporzione all'effettiva rappresentatività; i limiti minimi di rappresentatività sono stabiliti dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge;

c) da due rappresentanti delle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

d) da tre rappresentanti delle associazioni degli industriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

e) da due rappresentanti delle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

f) da tre rappresentanti delle associazioni della cooperazione maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

g) da un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

h) da un consulente del lavoro designato dai consigli provinciali dei consulenti del lavoro fra gli iscritti in uno degli Albi provinciali;

i) dal consigliere di parità di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 125/1991;

l) da un dirigente regionale.

2. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) del comma 1 sono designati dalle organizzazioni interessate.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Alle sedute del Comitato partecipa senza diritto di voto il Direttore dell'Agenzia. Ogni qualvolta sia ritenuto utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può invitare alle sedute direttori regionali, dirigenti dell'Agenzia, nonché soggetti esterni all'Amministrazione regionale, senza diritto di voto.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia avente qualifica non inferiore a segretario nominato dal Comitato.

#### Art. 32.

##### *Competenze del Comitato*

1. Il Comitato adotta le deliberazioni concernenti:

a) il bilancio preventivo, le sue variazioni, il conto consuntivo;

b) il Programma e i regolamenti di attuazione;

c) gli atti previsti dal combinato disposto dell'articolo 6 e dell'articolo 66 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

d) i regolamenti interni;

e) l'autorizzazione, anche in via permanente, alla stipulazione di contratti;

f) gli atti di indirizzo già attribuiti alla soppressa Commissione regionale per l'impiego;

g) l'approvazione di progetti di formazione e lavoro;

h) le liti attive e passive, rinunce e transazioni.

#### Art. 33.

##### *Commissione bilaterale per l'impiego*

1. La Commissione bilaterale per l'impiego esercita le funzioni già attribuite alla soppressa Commissione regionale per l'impiego, ad esclusione delle funzioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 32 e dell'approvazione dei progetti per i lavori socialmente utili, nonché decide i ricorsi.

2. I membri della Commissione sono nominati dal Presidente dell'Agenzia, sentito il Comitato, e sono scelti tra i membri del Comitato medesimo.

3. Essa è composta:

a) dal Presidente o dal vicepresidente dell'Agenzia che la presiede;

b) da quattro rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dipendenti;

c) da quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro;

d) dal consigliere di parità;

e) dal dirigente regionale.

4. I membri di cui al comma 3, lettera c), sono scelti a rotazione secondo le modalità stabilite da un regolamento dell'Agenzia. Ogni componente non può durare in carica più di sei mesi consecutivi.

5. Nel caso in cui è oggetto di discussione della Commissione un atto riguardante un'azienda aderente ad una associazione rappresentata nell'ambito del Comitato, ma non nella medesima Commissione, il componente del Comitato rappresentante della associazione partecipa ai lavori della Commissione in sostituzione di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera c), e con diritto di voto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4.

6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia avente qualifica non inferiore a segretario.

#### Art. 34.

##### *Commissione bilaterale per il programma*

1. La Commissione bilaterale per il programma verifica la coerenza del Programma con le intese sottoscritte dalla Giunta regionale in materia di lavoro preliminarmente all'esame del Programma medesimo da parte del Comitato.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Commissione esprime parere sulla bozza del Programma entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale, il parere medesimo è da intendersi reso favorevolmente.

3. I membri della Commissione sono nominati dal Presidente dell'Agenzia, sentito il Comitato, e sono scelti tra i membri del Comitato medesimo.

4. Essa è composta:

- a) dal Presidente o dal vicepresidente dell'Agenzia che la presiede;
- b) da quattro rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dipendenti;
- c) da quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia avente qualifica non inferiore a segretario.

#### Art. 35.

##### *Presidente*

1. Il Presidente del Comitato ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e dirige il Comitato, la Commissione bilaterale per l'impiego e la Commissione bilaterale per il programma.

2. In caso di urgenza o necessità, il Presidente adotta i provvedimenti di spettanza del Comitato, da ratificare nel corso della seduta immediatamente successiva.

3. Il Comitato elegge al suo interno un vicepresidente che sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento.

#### Art. 36.

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Un revisore effettivo, con funzioni di Presidente, ed uno supplente sono scelti tra i revisori ufficiali dei conti.

2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i seguenti compiti:

a) esamina il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo, e presenta al Comitato la relativa relazione; a tale fine il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi al Collegio, con i relativi documenti giustificativi, almeno 15 giorni prima della loro discussione da parte del Comitato;

b) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia; a tal fine il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo;

c) esercita tutte le altre funzioni previste dalla normativa regionale vigente in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità degli enti ed organismi della Regione.

3. I componenti il Collegio restano in carica per la durata di quattro anni. In caso, di cessazione dall'incarico di un revisore effettivo subentra un revisore supplente; l'avvenuta sostituzione viene notificata dal Presidente dell'Agenzia alla Direzione regionale competente.

4. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per le verifiche di competenza. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio dei revisori dei conti che promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

5. I revisori dei conti assistono alle sedute del Comitato e della Commissione bilaterale per l'impiego.

6. Il Collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia.

#### Art. 37.

##### *Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista*

1. La Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente, dura in carica quattro anni ed è composta:

- a) dal Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego, o, da un dirigente suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) da quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia avente qualifica non inferiore a segretario.

#### Art. 38.

##### *Commissione consultiva per l'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori*

1. È istituita presso l'Agenzia la Commissione consultiva per l'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori, di seguito denominata Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente.

2. La Commissione esercita funzioni consultive nei confronti del Comitato nelle materie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, dura in carica quattro anni ed è composta:

a) dal Direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio regionale di ciascuna delle seguenti categorie di soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria, designati dalle organizzazioni:

1) degli invalidi di guerra, militari e civili;

2) degli invalidi per servizio, invalidi del lavoro e invalidi civili;

3) dei sordomuti;

4) degli orfani e vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio;

5) dei profughi;

6) dei non vedenti;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale, designati dalle organizzazioni interessate;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul territorio regionale, designati dalle organizzazioni interessate;

e) da un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia avente qualifica non inferiore a segretario.

#### Art. 39.

##### *Soppressione di strutture e organi collegiali*

1. Gli uffici provinciali e gli organi collegiali di cui all'allegata tabella A sono soppressi a decorrere dalla data prevista quale termine ultimo per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 514/1996. Sino alla medesima data le funzioni dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, esercitate in via provvisoria dal Servizio programmazione, studi e ricerca dell'Agenzia regionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 1, continuano ad essere esercitate dal suddetto servizio.

2. Le funzioni di direzione e gestione eventualmente svolte dalle strutture e dagli organi collegiali soppressi ai sensi del comma 1 sono esercitate, secondo le rispettive competenze, dai dirigenti dell'Agenzia.

## Art. 40.

*Ricorsi*

1. Contro i provvedimenti emanati dall'Agenzia nell'ambito delle materie delegate è ammesso ricorso alla Commissione bilaterale per l'impiego esclusivamente nei casi previsti dalla legislazione statale vigente in materia.

2. I ricorsi sono presentati entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento e ad essi si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

## Art. 41.

*Compensi*

1. Al vicepresidente dell'Agenzia, ai componenti il Comitato, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai revisori effettivi competono i compensi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, come modificato dall'articolo 85 della presente legge.

2. Per il trattamento di missione dei componenti del Comitato e dei revisori dei conti si fa riferimento alla misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.

3. Ai componenti delle Commissioni di cui agli articoli 33, 34, 37 e 38 spetta un gettone di presenza nella misura stabilita per i componenti degli organi collegiali regionali ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 13.

## Art. 42.

*Bilancio*

1. L'Agenzia ha un proprio bilancio.

2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

- a) finanziamenti regionali per il funzionamento;
- b) finanziamenti regionali per l'attività istituzionale riguardante gli interventi di politica attiva del lavoro;
- c) finanziamenti regionali per l'attività istituzionale riguardante il collocamento e i servizi all'impiego;
- d) contributi e sovvenzioni pubbliche;
- e) altre entrate inerenti la gestione e le finalità dell'Agenzia;
- f) altre entrate eventuali.

3. La misura dei finanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 viene stabilita per ciascun esercizio finanziario, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

4. Trova applicazione la normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi della Regione.

*Capo II*

## CRITERI GESTIONALI

## Art. 43.

*Qualità ed efficienza*

1. L'Agenzia opera coniugando gli obiettivi della qualità e dell'efficienza e, per tale scopo, si pone l'obiettivo di erogare agli utenti servizi di qualità certificata ed è dotata di un adeguato sistema informatizzato di controllo gestione.

## Art. 44.

*Flessibilità e costi gestionali*

1. L'Agenzia opera con criteri gestionali che assicurino il contenimento dei costi fissi, la flessibilità nell'offerta dei servizi, la tempestività nell'azione amministrativa e l'alta qualificazione delle prestazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia può provvedere al fabbisogno di servizi specialistici ricorrendo a prestazioni di soggetti esterni.

## Art. 45.

*Esteralizzazione dell'attività dell'Agenzia*

1. Allo scopo dello snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, l'Agenzia è autorizzata a svolgere parte della sua attività, con esclusione di quella attinente le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, avvalendosi di servizi esterni di soggetti pubblici o privati.

## TITOLO III

## NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

*Capo I*

## MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1988, N. 7

## Art. 46.

*Modifica all'articolo 36 della legge regionale n. 7/1988. Attività dei Dipartimenti*

1. All'articolo 36 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, dopo il comma 3, come sostituito dall'articolo 68 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Quando il Comitato dipartimentale è chiamato ad esprimere il proprio parere su materie di competenza degli enti regionali di cui all'articolo 199, e comunque nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 39, alle sedute possono partecipare i direttori degli enti interessati.»

## Art. 47.

*Modifica all'articolo 84 della legge regionale n. 7/1988*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale n. 7/1988, come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 24/1995, è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) cura le funzioni in materia di previdenza.»

## Art. 48.

*Modifica all'articolo 86 della legge regionale n. 7/1988*

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 86 della legge regionale n. 7/1988 è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis) cura gli adempimenti in materia di previdenza.»

## Art. 49.

*Modifica all'articolo 185 della legge regionale n. 7/1988. Modifica della denominazione e delle competenze della Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato.*

1. Alla rubrica del Capo III del Titolo VII della Parte III della legge regionale n. 7/1988, dopo le parole «del lavoro» sono aggiunte le parole «e della previdenza».

2. All'articolo 185, comma 1 della legge regionale n. 7/1988, dopo le parole «in materia di lavoro» sono aggiunte le parole «e di previdenza».

3. La denominazione «Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato», contenuta in leggi o regolamenti, deve intendersi sostituita dalla seguente: «Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato».

## Art. 50.

*Modifica all'articolo 186 della legge regionale n. 7/1988. Modifica della denominazione del Servizio del lavoro*

1. All'articolo 186, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Servizio del lavoro e della previdenza.»

2. La denominazione «Servizio del lavoro», contenuta in leggi o regolamenti, deve intendersi sostituita dalla seguente: «Servizio del lavoro e della previdenza».

## Art. 51.

*Sostituzione dell'articolo 187 della legge regionale n. 7/1988.  
Servizio del lavoro e della previdenza*

1. L'articolo 187 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 187. — 1. Il Servizio del lavoro e della previdenza:

- a) cura la trattazione degli affari in materia di lavoro e di collocamento; esercita la vigilanza sull'Agenzia regionale per l'impiego;
- b) svolge funzioni in materia di previdenza;
- c) cura gli adempimenti volti a favorire la cooperazione sociale.»

## Art. 52.

*Modificazioni all'articolo 199 della legge regionale  
n. 7/1988. Agenzia regionale per l'impiego*

1. Al comma 1 dell'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, e modificato dall'articolo 66 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) l'Agenzia regionale per l'impiego;».

## Art. 53.

*Modificazioni alla rubrica del Capo VI del Titolo I della Parte IV della legge regionale n. 7/1988. Modificazioni all'articolo 216 della legge regionale n. 7/1988.*

1. La rubrica del Capo VI del Titolo I della Parte IV della legge regionale n. 7/1988 è sostituita dalla seguente:

«Agenzia regionale per l'impiego».

2. All'articolo 216, comma 1, della legge regionale n. 7/1988 le parole «L'Agenzia regionale del lavoro» sono sostituite dalle parole «L'Agenzia regionale per l'impiego».

3. All'articolo 216, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) il coordinamento delle attività di controllo di gestione e della qualità.».

## Art. 54.

*Sostituzione dell'articolo 217 della legge regionale n. 7/1988.  
Direzione dell'Agenzia regionale per l'impiego*

1. L'articolo 217 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 217. — 1. La Direzione dell'Agenzia regionale per l'impiego si articola nei seguenti Servizi:

- a) Servizio della programmazione e dell'Osservatorio del mercato del lavoro;
- b) Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro;
- c) Servizio dei conflitti del lavoro;
- d) Servizio affari amministrativi e contabili.

2. L'Agenzia può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 229, di unità organizzative stabili di livello inferiore al Servizio. Nell'ambito di tali strutture operano eventuali recapiti.

3. Alle dirette dipendenze del Direttore dell'Agenzia sono posti un Ufficio del controllo di gestione e un Ufficio della qualità, quali unità organizzative stabili di livello inferiore al Servizio.».

## Art. 55.

*Sostituzione dell'articolo 218 della legge regionale n. 7/1988. Servizio della programmazione e dell'Osservatorio del mercato del lavoro*

1. L'articolo 218 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 218. --- 1. Il Servizio della programmazione e dell'Osservatorio del mercato del lavoro:

- a) cura la predisposizione del Programma di politica attiva del lavoro e dei regolamenti attuativi;
- b) cura la realizzazione e la gestione dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro ed il coordinamento con l'attività dell'Osservatorio nazionale;
- c) provvede all'elaborazione ed eventuale pubblicazione di studi e ricerche;
- d) svolge ogni attività comunque connessa alle precedenti.».

## Art. 56.

*Sostituzione dell'articolo 219 della legge regionale n. 7/1988.  
Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro*

1. L'articolo 219 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 219. — 1. Il Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro:

- a) realizza gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dal programma annuale e dai regolamenti;
- b) provvede all'esame ed all'approvazione di progetti per lavori socialmente utili;
- c) provvede alla determinazione delle tariffe minime relative ai lavori di facchinaggio;
- d) cura l'iscrizione in un apposito albo dei soggetti non vedenti;
- e) svolge attività finalizzate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- f) cura i servizi all'impiego ed i servizi di orientamento professionale e al lavoro, anche in collaborazione con l'orientamento scolastico di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1994, n. 26;
- g) svolge le attribuzioni relative al collocamento ordinario, ivi compresa l'assunzione degli apprendisti e cura l'istruttoria relativa ai progetti di formazione e lavoro;
- h) svolge i compiti connessi al collocamento obbligatorio delle categorie protette;
- i) cura la gestione delle liste di mobilità;
- j) cura gli avviamenti a selezione presso la pubblica amministrazione;
- k) convalida la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- l) cura la tenuta dei registri dei committenti del lavoro a domicilio e svolge ogni altro adempimento in materia;
- m) concede le indennità previste dalla legge ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI;
- n) svolge i servizi relativi al controllo della disoccupazione indennizzata eventualmente affidati dall'INPS;
- o) cura gli adempimenti relativi alla realizzazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione;
- p) svolge ogni altro compito in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

2. Per quanto riguarda i servizi affidati dall'INPS di cui al comma 1, lettera n), con apposito regolamento, previa convenzione con l'Istituto medesimo, sono emanate disposizioni per l'espletamento di tali servizi. A tale fine i dipendenti regionali assegnati alle unità organizzative possono espletare i compiti di funzionari delegati dall'INPS.».

## Art. 57.

*Servizio dei conflitti del lavoro*

1. Dopo l'articolo 219 della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:

«Art. 219-bis — 1. Il Servizio dei conflitti del lavoro:

- a) concede i nulla osta all'avviamento dei lavoratori italiani all'estero ai sensi della legislazione statale vigente;

b) concede le autorizzazioni al lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari residenti all'estero;

c) svolge compiti finalizzati alla conclusione di accordi in materia di controversie collettive in tema di mobilità e di accordi per la stipulazione dei contratti di solidarietà;

d) riceve in deposito contratti integrativi aziendali e di secondo livello;

e) cura l'istruttoria ed esprime pareri sulle domande di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria;

f) cura la fase istruttoria dei ricorsi amministrativi;

g) svolge ogni altro compito in materia di composizione dei conflitti di lavoro.»

#### Art. 58.

##### *Servizio degli affari amministrativi e contabili*

1. Dopo l'articolo 219-bis della legge regionale n. 7/1988, come introdotto dall'articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 219-ter — 1. Il Servizio affari amministrativi e contabili:

a) predispose gli elementi per il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;

b) provvede al riscontro amministrativo contabile dei provvedimenti di spesa ed al controllo della legalità degli stessi e degli altri provvedimenti assunti dagli organi dell'ente;

c) provvede alla gestione delle fasi contabili delle entrate ed in particolare alla registrazione degli accertamenti delle entrate medesime ed all'emissione dei titoli di riscossione;

d) cura il riscontro amministrativo contabile sui rendiconti dei funzionari delegati e vigila sull'amministrazione del patrimonio dell'ente e, in particolare, sulle gestioni dei consegnatari dei beni, nonché sulla gestione dei servizi di tesoreria;

e) provvede a tutti gli adempimenti in materia fiscale e previdenziale;

f) cura l'approvvigionamento di beni, servizi e materiali, la gestione del patrimonio, nonché le attività di informatizzazione dell'ente;

g) svolge tutti gli adempimenti connessi all'attività degli organi collegiali;

h) cura i servizi di carattere generale.»

#### Art. 59.

##### *Norma transitoria*

1. Fino alla definizione dell'assetto organizzativo periferico dell'Agenzia, da adottarsi con le forme previste dall'articolo 29 della legge regionale n. 7/1988, le Sezioni circoscrizionali per l'impiego continuano ad operare secondo l'attuale competenza territoriale. Tali uffici, decorso il termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 dell'articolo 69, sono parificati, a tutti gli effetti, alle strutture stabili di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 7/1988.

2. Fino all'adozione del provvedimento organizzativo di cui al comma 1, l'organico delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego è provvisoriamente determinato in misura pari ai posti coperti alla data del 1° gennaio 1997. Per le Sezioni di Gorizia, Pordenone ed Udine l'organico provvisorio, decorso il termine di cui al comma 1, è determinato sommando altresì il numero di posti coperti alla medesima data presso i soppressi Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nel comune.

3. Con apposito regolamento dell'Agenzia sono definiti i compiti e le modalità di funzionamento delle unità organizzative decentrate sul territorio regionale. Fino all'adozione di tali regolamenti le Sezioni circoscrizionali di cui al comma 1 continuano ad operare secondo la vigente normativa nazionale in materia.

4. La Regione, tramite l'Agenzia, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e l'erogazione dei servizi ai lavoratori, continua a provvedere ai servizi relativi al controllo della disoccupazione indennizzata, affidati agli uffici del lavoro in forza dell'articolo 31 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo le disposizioni nazionali vigenti, in via transitoria, sino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 dell'articolo 219 della legge regionale n. 7/1988, come sostituito dall'articolo 56 della presente legge, in materia. A tale fine i dipendenti regionali assegnati alle unità organizzative possono espletare i compiti di funzionari delegati dell'INPS.

5. La Regione, tramite l'Agenzia è autorizzata a concedere ed erogare le indennità di cui all'articolo 19 relative alle domande presentate dopo il 31 dicembre 1996, che non abbiano trovato accoglimento prima dell'entrata in vigore della presente legge.

6. La Regione, tramite l'Agenzia, è autorizzata a sostenere, dal 1° gennaio 1997, gli oneri relativi al funzionamento degli organi collegiali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo numero 514/1996 eventualmente non sostenuti dallo Stato o dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 1.

7. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale del lavoro previsto dalla legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e la Commissione regionale per l'impiego di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, continuano ad operare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 dell'articolo 69, fino alla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione del decreto di costituzione del Comitato.

8. Fino alla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione del decreto di costituzione del Comitato, i compiti attribuiti dall'articolo 20 rispettivamente, alla Commissione ed al Comitato sono esercitati dalla Commissione regionale per l'impiego e dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale del lavoro.

#### Capo II

NORME CONCERNENTI L'ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - IRFoP. ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1° MARZO 1988, N. 7.

#### Art. 60.

##### *Patrimonio e spese dell'IRFoP*

1. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti all'Istituto regionale per la formazione professionale sono trasferiti all'Amministrazione regionale.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, di concerto con l'Assessore alle finanze, sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità dell'Istituto regionale per la formazione professionale.

3. L'Amministrazione regionale provvede a tutte le spese di funzionamento dell'Istituto ed al reperimento delle sedi occasionali ed isolate necessarie per lo svolgimento dell'attività formativa. L'Istituto provvede unicamente alle spese strettamente e direttamente collegate all'attività didattica.

#### Art. 61.

##### *Sostituzione dell'articolo 221 della legge regionale n. 7/1988. Direzione dell'IRFoP*

1. L'articolo 221 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 221. — 1. La Direzione dell'Istituto regionale per la formazione professionale si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio degli affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica;

b) Servizio di ragioneria.

2. Alle dipendenze della Direzione sono posti, altresì, i centri di formazione professionale.

3. Alle dipendenze della Direzione e dei servizi possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore.»

#### Art. 62.

*Sostituzione dell'articolo 222 della legge regionale n. 7/1988. Servizio degli affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica.*

1. L'articolo 222 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 222. — 1. Il Servizio degli affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica provvede agli affari generali ed amministrativi dell'Ente, agli adempimenti relativi al personale e cura la programmazione, lo studio, il coordinamento ed il controllo dell'attività didattica.»

#### Art. 63.

*Abrogazione dell'articolo 223 della legge regionale n. 7/1988. Suppressione del Servizio tecnico-patrimoniale*

1. L'articolo 223 della legge regionale n. 7/1988 è abrogato.

#### Art. 64.

*Abrogazione dell'articolo 225 della legge regionale n. 7/1988. Suppressione del Servizio degli affari amministrativi e del personale*

1. L'articolo 225 della legge regionale n. 7/1988 è abrogato.

#### Art. 65.

*Efficacia delle disposizioni*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

#### Art. 66.

*Conclusione dei procedimenti in corso presso l'IRFoP*

1. L'Istituto regionale per la formazione professionale conclude, secondo la previgente normativa, i procedimenti relativi all'acquisizione di beni, forniture e servizi, nonché i procedimenti relativi ad interventi sul patrimonio immobiliare iniziati antecedentemente al 1° gennaio 1998.

### Capo III

#### NORME IN MATERIA DI PERSONALE

#### Art. 67.

*Mobilità verticale interna dell'Amministrazione regionale*

1. Per fronteggiare la grave situazione di carenza d'organico nella qualifica funzionale di consigliere e garantire la funzionalità delle strutture regionali, i posti disponibili nella qualifica funzionale medesima alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti mediante procedure di mobilità verticale interna secondo la disciplina di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

2. Hanno titolo a partecipare alle procedure di cui al comma 1 i dipendenti regionali con qualifica funzionale di segretario e di coadiutore con anzianità, rispettivamente, di almeno 5 e 10 anni nelle qualifiche medesime ed in possesso del diploma di laurea richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere ed attinente al corrispondente profilo professionale. I requisiti ed i titoli valutabili, salvo quanto previsto per la relazione, devono essere posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'attivazione delle procedure di cui al presente articolo provvede, mediante la richiesta delle relazioni analitiche, il Direttore regionale della organizzazione e del personale, una volta conclusi gli adempimenti connessi all'ultimazione delle procedure di scrutinio di cui alla legge regionale 11/1990, nonché all'effettuazione di quelle di cui alla legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, con riferimento all'accesso alle qualifiche di consigliere e di segretario.

4. All'attuazione delle procedure di cui al presente articolo provvede il Consiglio di amministrazione del personale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale provvede ad attribuire ai singoli profili professionali i posti complessivamente disponibili nella qualifica funzionale di consigliere, tenuto conto di quanto stabilito in ordine alla dotazione organica dei profili professionali medesimi, dal provvedimento di cui all'articolo 45, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.

#### Art. 68.

*Modificazioni all'articolo 31 della legge regionale n. 31/1997*

1. All'articolo 31 della legge regionale n. 31/1997, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata nel corrispondente livello o qualifica funzionale rivestita presso l'Amministrazione di provenienza e negli eventuali livelli o qualifiche inferiori.»

#### Art. 69.

*Inquadramento nel ruolo unico regionale*

1. Il personale che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 514/1996, risulti in servizio alla data del 1° gennaio 1997 presso gli Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 514/1996, e che non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto, purché formalmente assegnato agli uffici medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo l'equiparazione di cui all'allegata tabella B.

2. L'inquadramento ha effetto dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 ed è riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica o di livello apportati, anche con effetto retroattivo, dall'Amministrazione di provenienza alla situazione giuridica ed economica del personale al 1° gennaio 1997. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l'Amministrazione di provenienza.

3. Il personale in servizio presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 514/1996, ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. Il personale che intenda esercitare tale diritto deve presentare apposita richiesta al Ministero di appartenenza, nonché, per conoscenza, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al personale di cui al comma 1 spetta alla data d'inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'ente di provenienza comprensivo degli aumenti periodici, nonché degli altri assegni fissi e continuativi;

b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

5. Per la determinazione della quota di salario di riallineamento di cui al comma 4, lettera b), la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale n. 49/1984, va sostituita dalla data del 31 dicembre 1992. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale n. 49/1984 per «stipendio in godimento al 31 dicembre 1982» si intende il trattamento economico in godimento alla data d'inquadramento di cui al comma 4, lettera a), e per «stipendio iniziale» si intende lo stipendio iniziale individuato in base ai valori vigenti alla data di inquadramento indicati all'articolo 3, comma 4, del contratto collettivo di lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia relativo al biennio economico 1994-1995 e al biennio economico 1996-1997 stipulato in data 1° agosto 1997 e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997. Al personale che viene inquadrato

nella qualifica di dirigente per «stipendio iniziale» si intende quello indicato dalla tabella B allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.

6. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale n. 44/1988 per «maturato in godimento» si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 4, detratto lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1° aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'Amministrazione di provenienza.

7. Al personale di cui al comma 1, inquadrato nella qualifica di dirigente, compete, con effetto dalla data di inquadramento, l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 19/1996 e l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 29.

8. Ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza in favore del personale inquadrato ai sensi del comma 1 trovano applicazione le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nonché l'articolo unico della legge 6 febbraio 1973, n. 16.

#### Art. 70.

##### *Organico del ruolo unico regionale*

1. Per rispondere alle nuove esigenze di funzionalità dell'Amministrazione regionale in conseguenza del trasferimento degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale disposto con decreto legislativo n. 514/1996 nonché a seguito degli inquadramenti di cui all'articolo 69, l'organico del personale del ruolo unico regionale è aumentato delle seguenti unità:

Dirigente	4
Funzionario	5
Consigliere	35
Segretario	126
Coadiutore	86
Agente tecnico	0
Commesso	4
	—
Totale	260

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, entro un anno dalla data di scadenza del termine ultimo previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 69, comma 3, l'Amministrazione regionale procede alla verifica dei carichi di lavoro degli uffici dell'Agenzia e, conseguentemente e qualora necessario, ridetermina l'organico del ruolo unico regionale anche prima della scadenza prevista dall'articolo 79 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

#### Art. 71.

##### *Rapporto di lavoro a tempo parziale*

1. Il personale che al momento dell'inquadramento presta servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale mantiene la riduzione dell'orario, tranne espressa rinuncia, fino al 31 dicembre 1998, anche in deroga ai limiti numerici previsti dalla normativa regionale vigente. Con decorrenza 1° gennaio 1999 il personale inquadrato può usufruire della disciplina di lavoro a tempo parziale secondo i limiti e le modalità di applicazione previsti per il personale del ruolo unico regionale.

#### Art. 72.

##### *Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato*

1. Al fine di assicurare, a livello generale, la necessaria funzionalità degli uffici regionali e fronteggiare la grave situazione di carenza d'organico ed il conseguente accumulo di pratiche arretrate, nonché per consentire la corretta attuazione dei progetti obiettivo di cui al

comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 50 unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo-legale.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche all'attuazione dei seguenti progetti obiettivo:

a) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme fiscali previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e dal decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410;

b) attuazione degli adempimenti connessi alla riforma degli enti locali di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;

c) attuazione degli adempimenti derivanti, in materia di sicurezza nel trattamento dei dati personali, dalle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

d) attuazione di adempimenti connessi ai programmi comunitari 2 e 5-b;

e) attività delle Direzioni regionali particolarmente interessate da processi di riordino anche in relazione alla predisposizione di disegni di legge regionale;

f) attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 31/1997;

g) attuazione degli adempimenti connessi al decreto legislativo n. 514/1996.

3. Ai fini dell'assunzione si provvede mediante recupero dalla graduatoria del concorso di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.

4. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, di un ulteriore biennio.

5. Al personale assunto ai sensi del presente articolo è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione. Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, e successivi provvedimenti esecutivi, per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.

6. All'articolo 25 della legge regionale n. 18/1996, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'assunzione in servizio è disposta in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. A tal fine gli interessati sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, a presentare la necessaria documentazione.»

#### Art. 73.

##### *Assenze dal servizio*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere per il recupero delle somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, commi 38, 39, 40 e 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 22, commi 22, 23, 24, 25 e 26, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 31/1997 esclusivamente nei casi di assenza dal servizio non giustificata o usufruita in violazione dell'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 93 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.

2. La disposizione di cui al comma 1 esplica la propria efficacia con riferimento alle assenze verificatesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e la data di disapplicazione delle disposizioni statali da parte dell'articolo 11 del contratto collettivo di lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia relativo ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, sottoscritto il 1° agosto 1997 e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997, e dell'articolo 80, comma 7-bis, della legge regionale 18/1996, come introdotto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 31/1997.

3. La Regione è autorizzata alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a fronte di fattispecie di assenza diverse da quelle di cui al comma 1, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 74.

*Aggiornamento del personale dell'Agenzia*

1. Il Comitato di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), al fine di favorire l'aggiornamento del personale dell'Agenzia, propone un apposito programma formativo da realizzarsi a cura delle apposite strutture dell'Amministrazione regionale.

## Art. 75.

*Assegnazione e incarichi del personale*

1. Il personale del ruolo unico regionale già in servizio presso l'Agenzia regionale del lavoro rimane assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia regionale per l'impiego. Gli incarichi di preposizione alle strutture attribuiti ai dirigenti dell'Agenzia regionale del lavoro si intendono riferiti, dalla data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 58, alle strutture dell'Agenzia regionale per l'impiego corrispondenti per materia.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 40, 54, 55, 56, 57 e 58, hanno effetto decorso il termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 dell'articolo 69.

## Art. 76.

*Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 20/1996*

1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come modificato dall'articolo 49 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, il termine «31 dicembre 1997» è sostituito dal termine «31 dicembre 1998».

## Art. 77.

*Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 31/1997*

1. All'articolo 6 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, le parole «si avvale» sono sostituite dalle parole «si è avvalso» e le parole «limitatamente al periodo di tempo in cui presso il Centro medesimo non viene svolta attività formativa» sono sostituite dalle parole «anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della legge medesima».

## TITOLO IV

## NORME FINALI E FINANZIARIE

## Art. 78.

*Adozione di regolamenti per la semplificazione*

1. Con regolamenti dell'Agenzia sono emanate misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate.

## Art. 79.

*Norma di rinvio*

1. Quando leggi e regolamenti menzionano l'Agenzia regionale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti dell'Agenzia regionale per l'impiego.

2. Quando leggi e regolamenti menzionano il Direttore dell'ufficio regionale del lavoro o il Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell'Agenzia competenti per materia.

3. Quando leggi e regolamenti menzionano l'ufficio provinciale del lavoro e l'ufficio regionale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti dei competenti servizi dell'agenzia o degli uffici.

4. Ove l'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e l'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, menzionino il Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti del direttore del servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, o suo delegato avente qualifica non inferiore a consigliere.

## Art. 80.

*Termini*

1. L'ufficio del controllo di gestione e l'ufficio della qualità previsti dall'articolo 217 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 54, sono costituiti entro sessanta giorni dalla data della scadenza del termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 dell'articolo 69.

## Art. 81.

*Attestazioni*

1. In applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, il personale addetto al ricevimento delle domande di iscrizione nelle liste di collocamento attesta l'avvenuta iscrizione indipendentemente dalla qualifica posseduta.

## Art. 82.

*Consiglieri di parità*

1. I consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 125/1991 sono domiciliati rispettivamente presso l'Agenzia regionale per l'impiego e presso gli uffici dell'Agenzia aventi sede nei capoluoghi di provincia. Tali Uffici assicurano la sede e quanto necessario all'espletamento delle funzioni dei consiglieri di parità.

## Art. 83.

*Certificazione di qualità*

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, con particolare riguardo alle lettere c) e d) del comma 1, è autorizzata la concessione al Centro regionale servizi per la piccola e media industria di cui all'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, di un contributo straordinario per la costruzione all'interno dell'Agenzia regionale per l'impiego di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione.

2. La realizzazione del sistema di cui al comma 1 avviene sulla base di un programma concordato tra l'Agenzia e il Centro ed è approvato dalla Giunta regionale.

## Art. 84.

*Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 10/1980*

1. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, è sostituita dalla seguente:

«e) iniziative di orientamento scolastico».

## Art. 85.

*Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale n. 45/1988*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, è sostituito dal seguente:

«1. Al vicepresidente dell'Agenzia regionale per l'impiego compete un'indennità mensile di carica di lire 3.800.000 lorde.»

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 45/1988 le parole «il Consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza» sono sostituite dalle parole «il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali.»

## Art. 86.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 7 agosto 1985, n. 32;
- b) articolo 76 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18;
- c) articolo 20 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
- d) articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

2. Le disposizioni di cui al Titolo I, Capi I, II e III, della legge regionale 32/1985 continuano a trovare applicazione esclusivamente per gli interventi previsti dai Programmi di politica attiva del lavoro già approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 87.

##### *Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di collocamento ed avviamento al lavoro*

1. Alle spese che la Regione sostiene per l'esercizio delle funzioni delegate dal decreto legislativo n. 514/1996, in materia di collocamento e avviamento al lavoro si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8.

2. Gli oneri sostenuti dallo Stato nell'anno 1997, relativamente a spese per funzioni delegate di cui al comma 1, sono computati nella quota per l'anno medesimo che rimane a carico del bilancio regionale ai sensi del richiamato articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 114/1965, in sede di definizione dell'accordo ivi previsto.

#### Art. 88.

##### *Sostegno alla maternità*

1. I finanziamenti assegnati all'INPS per le finalità previste dal Titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, non utilizzati nell'anno di competenza, possono essere utilizzati per le medesime finalità relative all'anno successivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via di sanatoria anche ai finanziamenti assegnati a partire dal 1° gennaio 1995.

3. L'INPS deve presentare, a titolo di rendiconto, entro i termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti che l'attività è stata realizzata nel rispetto della legge regionale n. 49/1993 e successive modifiche ed integrazioni e delle convenzioni che regolano la materia.

#### Art. 89.

##### *Norma transitoria*

1. In via transitoria i componenti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), sono designati, in proporzione alla rispettiva rappresentatività, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, operai e impiegati, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel Comitato regionale dell'INPS del Friuli-Venezia Giulia.

2. I componenti di cui al comma 1 restano in carica fino alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del decreto di nomina dei componenti individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera b) della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

#### Art. 90.

##### *Competenze accessorie del personale inquadrato*

1. Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 69, comma 1, qualora lo Stato non abbia provveduto, per l'anno 1997, ad attribuire i benefici di cui all'articolo 36 del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1995 - Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri ed atti allegati, è attribuito un importo pari a lire 150.000 annue lorde.

#### Art. 91.

##### *Norme finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, fanno carico ai capitoli 156, 180, 191 e 192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), per il funzionamento dell'Agenzia di cui al Titolo II, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 7840 (1.1.155.2.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla rubrica n. 30 - programma 2.5.3. - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione «Finanziamento all'Agenzia regionale per l'impiego per le spese di funzionamento» e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

3. In relazione al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, lettera b), per le finalità previste dal Titolo I, Capo I e Capo III, in materia di interventi di politica attiva del lavoro, nonché in relazione al disposto di cui all'articolo 86, comma 2, per il finanziamento degli interventi dallo stesso previsti, è autorizzata la spesa complessiva di lire 21.850 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.850 milioni per l'anno 1997, lire 12.000 milioni per l'anno 1998 e lire 5.000 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 7878 (2.1.235.5.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla rubrica n. 30 - programma 2.5.3. - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione X - con la denominazione «Finanziamento all'Agenzia regionale per l'impiego per l'attività istituzionale relativa agli interventi di politica attiva del lavoro» e con lo stanziamento complessivo di lire 21.850 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.850 milioni per l'anno 1997, lire 12.000 milioni per l'anno 1998 e lire 5.000 milioni per l'anno 1999.

4. In relazione al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, lettera c), per le finalità previste dal Titolo I, Capo II, in materia di collocamento e servizi all'impiego, e dall'articolo 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 7844 (1.1.155.2.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla rubrica n. 30 - programma 2.5.3. - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione «Finanziamento all'Agenzia regionale per l'impiego per l'attività istituzionale relativa al collocamento ed ai servizi all'impiego» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

5. In relazione al disposto di cui all'articolo 42, comma 3, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 7840, 7878 e 7844 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 60, comma 3, fanno carico - a decorrere dal 1998 - ai capitoli relativi alle spese di funzionamento del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e dei bilanci per gli esercizi successivi.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 fanno carico a decorrere dal 1998 ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 i cui stanziamenti sono elevati nella seguente misura:

a) capitolo 550 - complessive lire 14.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.200 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999;

b) capitolo 8800 - complessive lire 9.600 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.800 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999;

c) capitolo 8801 - complessive lire 4.000 milioni, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999;

mediante prelevamento di pari importo - complessive lire 28.000 milioni suddivise in ragione di lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 - dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita 125 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 67, 72, 73 e 77 fanno carico ai precitati capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 74 fanno carico - a decorrere dall'anno 1998 - al capitolo 567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

10. Per le finalità previste dall'articolo 83 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 7846 (1.1.163.2.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla rubrica n. 30 - programma 2.5.3. - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione «Contributo straordinario al Centro regionale servizi per la piccola e media industria per la costruzione all'interno dell'Agenzia regionale per l'impiego di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione» e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1997.

11. All'onere complessivo di lire 30.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1997, lire 15.000 milioni per l'anno 1998 e lire 8.000 milioni per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2, 3, 4 e 10 si provvede:

a) per lire 7.000 milioni relativi all'anno 1997, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita 125 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti);

b) per lire 16.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante storno, di pari importo, dallo stanziamento del capitolo 7841 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa;

c) per lire 7.000 milioni relativi all'anno 1998, mediante storno dello stanziamento di pari importo del capitolo 7857 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi revocata la relativa autorizzazione di spesa in relazione a quanto previsto dall'articolo 87.

12. Per le finalità previste dall'articolo 90 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 582 (1.1.121.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - a decorrere dal 1998 - alla rubrica n. 5 - programma 0.1.2. - spese correnti - categoria 1.2. - sezione I - con la denominazione «Oneri relativi alla corresponsione di competenze accessorie al personale inquadrato ai sensi della legge regionale 14 gennaio, 1998, n. 1», e con lo stanziamento complessivo di lire 60 milioni per l'anno 1998, cui si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione precitato.

13. Per le finalità previste dall'articolo 9, primo comma, lettera e), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, con riferimento all'attività dell'anno formativo 1996/1997, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

14. All'onere di lire 500 milioni per l'anno 1997, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1996 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze 12 marzo 1997, n. 22.

Art. 92.

*Piano straordinario per l'occupazione*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Agenzia un finanziamento straordinario di lire 5.000 milioni per la realizzazione nel 1998 di un piano straordinario aggiuntivo per l'occupazione.

2. A tal fine l'Agenzia predisporre uno specifico programma contenente misure idonee ad affrontare i problemi di settori e di aree del territorio regionale che si trovano in una situazione di grave crisi occupazionale.

3. Nel programma di cui al comma 2 possono essere compresi tutti gli interventi previsti dalla presente legge.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 7862 (2.1.252.3.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 alla rubrica n. 30 - programma 2.5.3 - spese d'investimento - categoria 2.5 - sezione X - con la denominazione «Finanziamento straordinario all'Agenzia regionale per l'impiego per la realizzazione di un piano straordinario aggiuntivo per l'occupazione» e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 710 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio).

Art. 93.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 gennaio 1998

CRUDER

(Omissis)

98R0170

**REGIONE VALLE D'AOSTA**

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1998, n. 1.

**Regime del canone di locazione dei beni immobili di proprietà regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 3 del 20 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina, ad integrazione della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), il canone di locazione degli immobili di proprietà regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro.

## Art. 2.

*Canone di locazione*

1. Il canone di locazione degli immobili utilizzati da imprese industriali è stabilito nella misura annua del due per cento del valore risultante dal conto di patrimonio della Regione.

2. Il canone di locazione degli immobili utilizzati da società cooperative di produzione e lavoro è stabilito nella misura annua dell'uno per cento del valore risultante dal conto di patrimonio della Regione.

3. Il valore risultante dal conto di patrimonio della Regione assunto per determinare il canone è rilevato prima della sottoscrizione del contratto di locazione.

## Art. 3.

*Aggiornamento del canone*

1. Il canone di locazione è aggiornato annualmente ai sensi dell'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), come sostituito dall'art. 1, comma 9-sexies, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, ed è corrisposto dal conduttore in rate semestrali posticipate.

## Art. 4.

*Adeguamento dei contratti*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con riferimento al valore risultante dal conto di patrimonio della Regione alla data del 31 dicembre 1997, la Giunta regionale dispone l'adeguamento dei contratti in corso al nuovo canone, determinato con le percentuali previste dall'art. 2, a far data dalla loro decorrenza, salvo che il canone applicato al momento dell'entrata in vigore della stessa sia inferiore.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 i conduttori devono corrispondere o garantire alla Regione, con fidejussione assicurativa o bancaria o con mandato bancario irrevocabile di esecuzione dei pagamenti, i canoni e/o le indennità pregressi, dovuti per l'utilizzo degli immobili, determinati con le modalità di cui all'art. 2.

## Art. 5.

*Non applicazione del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 12/1997*

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 12/1997 non si applica ai contratti di affitto, di locazione o di comodato con imprese industriali, artigianali o cooperative di produzione e lavoro.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 gennaio 1998

VIÉRIN

98R0217

## REGIONE LAZIO

## LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 36.

## Norme in materia di agriturismo.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Titolo I

## AGRITURISMO

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in armonia con le norme del proprio Statuto, con gli indirizzi di politica agraria nazionale e comunitaria, con i programmi regionali di promozione economica nel settore agricolo e turistico, promuove e disciplina le attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, la permanenza dei produttori agricoli nelle campagne attraverso l'integrazione del reddito aziendale ed il miglioramento delle condizioni di vita, la salvaguardia del patrimonio rurale naturale ed edilizio, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni culturali, ad incentivare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra città e campagna.

## Art. 2.

*Definizione di attività agrituristiche*

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati e dai loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, utilizzando la propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali in termini di tempo di lavoro.

2. Nell'arco dell'anno il tempo di lavoro dedicato alle attività di coltivazione del fondo, di allevamento zootecnico e di silvicoltura deve essere superiore al tempo corrente per lo svolgimento delle attività agrituristiche. Per il calcolo del tempo di lavoro si applicano, all'effettivo ordinamento culturale e produttivo dell'azienda interessata, i valori medi di impiego di manodopera definiti, per periodi di cinque anni, dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consultiva, tenendo conto:

a) per lavoro agricolo, delle tabelle ettaro coltura stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

b) per le attività agrituristiche, di analoghi parametri relativi al settore turistico.

I limiti massimi di riferimento per il tempo di lavoro sono fissati in 288 giornate o in 2000 ore lavorative nell'arco di un anno per unità lavorativa. Il tempo di lavoro agricolo può essere moltiplicato per un coefficiente compensativo, fino a 2, per aziende nelle quali le particolari condizioni relative alla ubicazione e giacitura comportano un particolare disagio operativo.

## 3. Rientrano tra le attività agrituristiche:

a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e/o tipici della zona in cui l'azienda ricade, ivi compresi quelli di carattere alcolico e superalcolico;

c) organizzare attività ricreative, divulgative e culturali nell'ambito dell'azienda.

4. Sono considerate di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda stessa anche attraverso lavorazioni esterne. L'entità delle produzioni aziendali in termini di valore deve essere riferita alle quantità annue, applicando le rese medie della zona per tipo di coltura e/o allevamento all'ordinamento colturale e produttivo aziendale.

5. In caso di attività di somministrazione di pasti e bevande la prevalenza delle produzioni aziendali e/o tipiche della zona deve raggiungere complessivamente la misura del 70 per cento in valore delle bevande e dei cibi somministrati, per metà assicurata dai prodotti aziendali.

6. Per l'esercizio dell'attività agrituristica è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 8.

7. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nella osservanza delle norme di cui alla presente legge, non costituisce variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

## Art. 3.

*Immobili destinati all'agriturismo*

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

2. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi od in centri abitati destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la sua attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune od in comune limitrofo, purché gli stessi borghi o centri abitati abbiano limitate dimensioni e specifiche caratteristiche e siano stati in tal senso individuati con il piano regionale di cui all'articolo 18.

## Art. 4.

*Interventi per il recupero del patrimonio edilizio*

1. Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini di attività agrituristiche, devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.

2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

3. La Regione, in relazione ai propri programmi di intervento per lo sviluppo, può concedere contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli od associati che siano personalmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 o che abbiano un proprio familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile iscritto nell'elenco medesimo.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione e sistemazione di stanze, cucine e locali ristoro da destinare all'attività agrituristica, ed il relativo arredamento, in fabbricati accatastati rurali;

b) adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori, senza mutamento della destinazione agricola dei terreni;

c) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio e per il consumo di prodotti agricoli;

d) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a) b) e c);

e) organizzazione di attività ricreative che non contrastino con le normative urbanistiche e non riducano la superficie agricola utilizzata e la capacità produttiva dell'azienda agraria in modo irreversibile e non facciano diventare l'attività agricola aziendale secondaria, in termini di tempo di lavoro, rispetto a quella agrituristica.

## Art. 5.

*Norme igienico-sanitarie*

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili da destinare all'attività agrituristica sono verificati dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale, anche con riguardo alle normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento.

2. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale.

3. Nella valutazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici rurali esistenti destinati alla utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie arco-illuminante previsti dalle norme richiamate al comma 2.

4. Gli spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori debbono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari, distinti dai servizi degli alloggi agrituristiche, aventi i requisiti minimi stabiliti dall'articolo 9, lettera c), della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59.

5. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 6.

*Limiti di attività*

1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica non deve essere superiore a dieci camere ammobiliate per un massimo di trenta posti letto.

2. Tale limite può essere elevato a dodici stanze per un massimo di quaranta posti letto quando ad alloggi agrituristiche vengono adibiti preesistenti edifici rurali regolarmente accatastati che alla data del 31 dicembre 1985 risultavano non più utilizzati per le attività aziendali o per abitazione degli addetti alle attività stesse e purché i predetti edifici abbiano i requisiti necessari.

3. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

4. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a due ettari nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e non inferiore a cinque ettari nelle altre zone.

5. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

6. Nell'attività agrituristica possono essere occupati esclusivamente l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché il personale dipendente dell'azienda agricola. Il tempo di lavoro complessivo prestato nell'attività agrituristica deve comunque rimanere inferiore al tempo di lavoro destinato all'attività agricola dell'azienda.

## Art. 7.

*Elenchi provinciali*

1. Presso ciascuna Amministrazione provinciale è istituito l'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche, tenuto da una commissione provinciale costituita da:

a) l'Assessore provinciale competente in materia di agricoltura, o dal dirigente dell'Ufficio competente da lui delegato, in qualità di Presidente;

b) il dirigente dell'Ufficio competente per materia dei settori decentrati dell'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale;

c) un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) il dirigente dell'Ufficio dell'Amministrazione provinciale competente in materia di agriturismo.

2. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate dall'Ufficio dell'Amministrazione provinciale competente in materia di agriturismo.

3. L'iscrizione all'elenco provinciale è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche, di cui all'articolo 8.

4. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed ha il compito di valutare l'idoneità dei richiedenti l'iscrizione negli elenchi provinciali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730, e dalla presente legge, tenuto conto dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola e del fondo interessati, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell'elenco provinciale.

5. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 si applica il trattamento economico previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

6. L'iscrizione nell'elenco è negata, tranne che abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti indicati nell'articolo 6, terzo comma, lettere a) e b), della legge n. 730 del 1985.

7. La commissione provinciale si pronuncia sulle domande di iscrizione nell'elenco entro sessanta giorni dalla ricezione delle domande medesime. La data di ricezione si riferisce alla consegna della documentazione completa ed è attestata da apposita ricevuta ai fini della decorrenza del termine di pronuncia. La decorrenza del termine non comporta comunque l'iscrizione nell'elenco.

8. Il diniego motivato dell'iscrizione deve essere comunque comunicato al richiedente.

9. La commissione provvede ogni tre anni alla revisione dell'elenco provinciale, verificando la sussistenza dei requisiti di idoneità degli iscritti e delle condizioni di legge. Per detta verifica la commissione può avvalersi dei comuni oltre che delle strutture provinciali competenti. Qualora risulti la non sussistenza dei requisiti di idoneità la commissione provvede alla cancellazione provvisoria del nominativo, comunicando la propria determinazione al soggetto interessato con indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. La cancellazione definitiva dall'elenco provinciale viene notificata al soggetto interessato ed al Comune.

#### Art. 8.

##### *Disciplina amministrativa ed autorizzazione comunale*

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, iscritti negli elenchi provinciali di cui all'articolo 7, che intendono esercitare attività agrituristiche, devono presentare al Comune nel cui territorio ha sede l'immobile interessato, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione all'elenco provinciale, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da utilizzare per uso agrituristico, delle capacità ricettive, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si intendono praticare nell'anno in corso, nonché del numero delle persone addette e del rispettivo rapporto con l'azienda agricola.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere contenute anche in separata relazione illustrativa allegata alla domanda.

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) idonea certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;

b) copia del libretto sanitario;

c) parere favorevole del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale relativamente all'idoneità degli immobili e dei locali da utilizzare per l'attività agrituristica;

d) ove necessaria, copia della concessione edilizia e/o dell'autorizzazione comunale per i locali da utilizzare per l'attività agrituristica;

e) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1;

f) il consenso del proprietario se la richiesta viene avanzata dall'affittuario del fondo e/o degli edifici, ovvero dell'imprenditore agricolo se la richiesta è avanzata da familiare dello stesso;

g) relazione a firma autenticata del richiedente contenente la descrizione delle caratteristiche specifiche dell'ordinamento colturale e produttivo e dell'organizzazione gestionale dell'azienda nonché degli edifici presenti e delle aree da adibire ad uso agrituristico.

4. Entro novanta giorni dalla data di presentazione il Sindaco esamina la domanda emettendo pronuncia di accoglimento o diniego. L'autorizzazione comunale deve specificare le attività agrituristiche consentite ed i periodi di esercizio che, comunque, non possono essere superiori a complessivi nove mesi annui.

L'autorizzazione, inoltre, deve specificare il numero massimo degli addetti all'attività agrituristica.

5. Scaduti i novanta giorni senza che ci sia stata alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta.

6. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

7. Non si applicano all'esercizio dell'agriturismo le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111, per la disciplina degli affittacamere.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune invia alla competente commissione provinciale per l'agriturismo ed all'Ente cui sono demandate le funzioni in materia di turismo, competente per territorio, un elenco delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente nonché le eventuali variazioni intervenute relativamente alle autorizzazioni già in essere.

9. Presso l'ufficio regionale competente per l'agriturismo sono tenuti i registri provinciali degli operatori agrituristiche iscritti negli elenchi provinciali.

#### Art. 9.

##### *Obblighi amministrativi*

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche ha i seguenti obblighi:

a) rispettare i limiti e le modalità indicate nella autorizzazione e le tariffe determinate ai sensi dell'articolo 12;

b) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone l'arrivo e la partenza alla locale autorità di pubblica sicurezza;

c) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale.

2. Sono altresì fatti salvi gli altri obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza così come modificato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

#### Art. 10.

##### *Riserva di denominazione*

1. La denominazione «Agriturismo» nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario, ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico, è riservata esclusivamente a coloro ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica a norma dell'articolo 8.

2. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 6 milioni gli esercenti attività di ricezione e ospitalità che si attribuiscono la denominazione di «Agriturismo», senza aver ottemperato a quanto previsto dall'articolo 8. La sanzione amministrativa si applica con le seguenti modalità:

lire 2 milioni per la prima violazione;

fino a lire 6 milioni per le successive violazioni.

3. Sono affidate all'Amministrazione provinciale competente per territorio le attività di controllo e l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, con l'obbligo di relazionare entro il 31 marzo di ciascun anno all'ufficio regionale competente per l'Agriturismo.

4. L'Amministrazione regionale può effettuare autonomamente verifiche e controlli. I relativi verbali di accertamento devono essere trasmessi alla Amministrazione provinciale competente per territorio per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono interamente introitate dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio a titolo di finanziamento delle funzioni attribuite.

#### Art. 11.

##### *Sospensione e revoca dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 è sospesa dal Sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni per violazione degli obblighi di cui all'articolo 9 e comunque per temporanea inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza nell'esercizio degli alloggi agrituristici.

2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agrituristico:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) abbia definitivamente perduto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8;

c) sia incorso durante l'anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, per complessivi sessanta giorni;

d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati.

3. Il provvedimento di revoca è comunicato dal sindaco al prefetto, alla Provincia ed all'Ente cui sono demandate le funzioni in materia di turismo, competente per territorio ai fini dell'aggiornamento degli elenchi e dei registri prescritti, nonché della revoca degli eventuali contributi concessi ovvero del recupero di quelli erogati.

4. Qualora da parte del Comune o di altro ente pubblico si accerti che l'attività agricola aziendale misurata in tempo di lavoro è divenuta secondaria rispetto all'attività agrituristica, a causa di modifiche intervenute nell'ordinamento culturale e produttivo o nella conduzione dell'azienda, deve essere fatta segnalazione alla competente Commissione provinciale di cui all'articolo 7 per la cancellazione del relativo elenco provinciale dei soggetti abilitati e per la conseguente revoca della autorizzazione comunale.

#### Art. 12.

##### *Determinazione delle tariffe*

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno il soggetto autorizzato all'esercizio dell'agriturismo deve presentare al Comune ed alla Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) competente per territorio una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che intende praticare per l'anno successivo.

#### Art. 13.

##### *Incentivi agli imprenditori agricoli per investimenti agrituristici*

1. I contributi in conto capitale previsti all'articolo 4 sono concessi nelle misure seguenti:

a) a favore di imprenditori agricoli a titolo principale:

1) per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75, il 45 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 30 per cento per gli altri tipi di investimento;

2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il 35 per cento per interventi strutturali sugli immobili, ed il 20 per cento per gli altri tipi di investimento;

b) a favore di imprenditori agricoli non a titolo principale:

1) per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75 il 33 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 22 per cento per gli altri tipi di investimento;

2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il 26 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 15 per cento per gli altri tipi di investimento.

2. Qualora gli investimenti aziendali siano sviluppati nel quadro di un approccio collettivo le misure percentuali del contributo di cui al comma 1 sono aumentate di 5 punti.

3. Il livello massimo degli aiuti pubblici in favore delle aziende agrituristiche è comunque contenuto entro il limite che permette di considerarli aiuti «de minimis» secondo la normativa comunitaria.

4. Nella concessione dei contributi costituiscono criteri di priorità nell'ordine:

a) la localizzazione dell'azienda in una delle zone di maggiore interesse agrituristico secondo la definizione del piano regionale di cui all'articolo 18, nei territori inclusi nel piano regionale delle aree protette e nei territori montani delimitati ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) l'appartenenza del soggetto beneficiario alla categoria dei giovani imprenditori ai sensi della normativa comunitaria.

5. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici pubblici concessi per gli stessi interventi e le medesime finalità nell'ambito della azienda interessata, salvo quanto consentito dalla regola «de minimis» richiamata al comma 3.

6. Le opere eseguite ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata di anni 10 a decorrere dalla data di concessione del contributo.

Le attrezzature finanziate sono vincolate per un periodo non inferiore a 5 anni.

7. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto notarile da trascrivere a proprie spese presso le conservatorie dei registri immobiliari nel quale si impegnano al mantenimento delle destinazioni degli immobili o delle attrezzature vincolate. Nel caso di cessazione della attività agrituristica i fabbricati utilizzati tornano alla loro originaria destinazione d'uso.

8. L'elenco delle strutture sottoposte ai vincoli di cui al comma 6 è tenuto presso gli Uffici provinciali e regionali competenti in materia di agriturismo.

#### Art. 14.

##### *Provvidenze in favore degli Enti pubblici*

1. Alle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta per:

a) la realizzazione ed il miglioramento di servizi ed infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;

b) lo studio e la realizzazione di itinerari agrituristici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 debbono essere previsti negli atti di programmazione agrituristica di cui all'articolo 18, e sono realizzabili esclusivamente dagli enti nei cui territori ricadono più aziende agrituristiche in attività.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono affidare la gestione dei servizi, delle infrastrutture e degli itinerari agrituristici a soggetti individuati con apposita convenzione da stipularsi prima dell'erogazione del contributo regionale.

4. L'Ente richiedente all'atto della domanda deve precisare, con atto deliberativo dell'organo competente, i mezzi finanziari con i quali fare fronte alla quota a carico del proprio bilancio non inferiore al 25 per cento della spesa, per gli interventi di cui al comma 1, nonché, qualora si proponga anche come soggetto responsabile della gestione, l'analisi costi-benefici dell'intervento e le modalità di provvista dei fondi occorrenti.

#### Art. 15.

##### *Attività promozionali*

1. La Regione, nell'ambito del proprio sistema di informatizzazione, istituisce la «Banca dati regionale sull'agriturismo», in connessione telematica con le Province e con gli enti cui sono demandate le funzioni in materia di turismo.

2. I documenti di programmazione agrituristica di cui all'articolo 18 comprendono anche:

a) le iniziative di valorizzazione dell'offerta agrituristica, direttamente promosse dalla Regione e/o proposte da Enti locali e da altre istituzioni, pubbliche o private, aventi tra le proprie finalità la promozione agrituristica;

b) le iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici, che possono essere gestite direttamente dai centri regionali di formazione professionale ovvero essere affidate ad enti ed organismi di formazione professionale operanti a livello regionale.

3. Le iniziative promozionali di cui al comma 2, lettera a), quando attuate da istituzioni private, sono finanziabili nella misura massima dell'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

## TITOLO II RECUPERO EDILIZIO RURALE

### Art. 16. *Edifici recuperabili*

1. Nell'ambito degli atti di programmazione definiti al successivo articolo 18 sono ammissibili a finanziamento iniziative non riconducibili all'attività agrituristica, finalizzate al recupero del patrimonio edilizio rurale sito nei borghi rurali e nelle campagne, da destinare alla valorizzazione di arti e tradizioni popolari, nonché di prodotti tipici locali e relative attività promozionali.

2. Possono essere utilizzati al fine di cui al comma 1 gli edifici rurali particolarmente significativi sotto il profilo storico o tradizionale ed etnografico.

3. Interventi su edifici non sottoposti a tutela, che comportino modifiche dei prospetti o delle cubature funzionali alla dotazione dei servizi sono realizzabili previo nulla-osta *ex lege* n. 1497/1939 nelle more della emanazione delle norme di cui al comma 4.

4. Le province, sentiti i comuni, allo scopo di individuare gli edifici ed i nuclei rurali di particolare pregio architettonico, storico, culturale, provvedono al censimento degli stessi indicando nel contempo materiali costruttivi, tecnologie di recupero, impostazioni tipologiche volte a garantire, nel rispetto delle tradizioni architettoniche locali, la valorizzazione ed il riuso del patrimonio edilizio rurale.

5. Il particolare valore dell'edificio che si intende destinare agli scopi di cui al comma 1 deve essere illustrato in apposita relazione redatta da tecnico abilitato e corredata con utile documentazione storica e fotografica ed attestato con atto deliberativo del Comune nel cui territorio ricade l'immobile.

### Art. 17. *Incentivi e vincoli*

1. Per gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 16, è concesso al proprietario dell'immobile un contributo in conto capitale nella misura massima del 25 per cento della spesa ammissibile che comunque non può essere superiore a L. 300 milioni.

2. I fabbricati ristrutturati ai sensi dell'articolo 16 vengono iscritti, con la specificazione delle attività cui sono destinati e degli operatori che esercitano tali attività, in apposito elenco istituito presso le amministrazioni provinciali.

3. L'utilizzazione dei fabbricati ristrutturati per le finalità di cui all'articolo 16 dichiarata ai fini dell'ammissione al contributo di cui al comma 1 deve essere avviata entro dodici mesi dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e dei lavori, pena la decadenza dal beneficio.

4. I fabbricati ristrutturati rimangono vincolati alla specifica destinazione per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. I compiti di controllo e vigilanza sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 10.

## TITOLO III PROGRAMMAZIONE E FUNZIONI AMMINISTRATIVE

### Art. 18. *Programmazione agrituristica*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il Piano regionale agrituristico e di rivalizzazione delle aree rurali, con validità triennale.

2. Il Piano regionale di cui al comma 1, sulla base dello studio delle potenzialità del territorio laziale ai fini dello sviluppo dell'agriturismo realizzato in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 18 aprile 1988, n. 21, definisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio laziale, individua le zone di maggiore interesse agrituristico, delinea le azioni di sviluppo possibili, fissa i criteri di priorità dell'intervento pubblico e di ripartizione delle risorse finanziarie, stabilisce le modalità ed i tempi di attuazione del piano stesso nonché i criteri di raccolta, valutazione e selezione delle domande di investimento.

Gli incentivi per lo sviluppo del turismo rurale di cui al Titolo II possono assorbire quote finanziarie fino al 20 per cento dello stanziamento complessivo programmato per gli investimenti previsti dalla presente legge.

Il piano regionale si attua attraverso il programma regionale di finanziamento dei programmi operativi proposti dalle Province entro il 31 maggio di ogni anno.

3. I Programmi operativi provinciali, in coerenza con il Piano regionale agrituristico ed in armonia con gli indirizzi di programmazione regionale e di pianificazione territoriale, nel rispetto dei principi della normativa nazionale e comunitaria e della presente legge, comprendono:

- a) la perimetrazione delle zone di maggiore interesse agrituristico;
- b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
- c) l'indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica e per attività di turismo rurale ed ambientale;
- d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e produttive delle zone interessate, con particolare riguardo al patrimonio artistico e storico;
- e) gli obiettivi specifici del programma operativo;
- f) la tipologia delle azioni che si intende realizzare ed i soggetti attuatori;
- g) gli investimenti previsti, la spesa pubblica, programmata ed i soggetti beneficiari dei contributi pubblici;
- h) le modalità di applicazione della spesa pubblica.

4. Il programma regionale di finanziamento, previa verifica tecnico-amministrativa della coerenza e compatibilità dei programmi operativi provinciali con il Piano agrituristico regionale, ripartisce le risorse finanziarie disponibili, stabilendo le modalità ed i tempi di attuazione dei programmi operativi provinciali, di erogazione delle risorse assegnate, di rendicontazione delle spese, di monitoraggio dell'avanzamento, di controllo delle realizzazioni e della gestione, e di valutazione dei risultati.

5. La mancata presentazione, da parte di una o più Province, dei programmi operativi provinciali non pregiudica l'attuazione del programma regionale di finanziamento dei programmi operativi provinciali utilmente presentati.

6. Qualora si determinino le circostanze di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 19, la Giunta regionale procede all'accantonamento per un solo esercizio finanziario della quota massima del 20 per cento dello stanziamento annuale da ripartire.

### Art. 19. *Funzioni amministrative*

1. Fatte salve le funzioni riservate espressamente alla Regione ed ai Comuni a norma della presente legge, tutte le funzioni amministrative in materia di agriturismo sono delegate alle Province, che le esercitano nel rispetto delle norme della presente legge nonché degli atti di indirizzo e di programmazione emanati dalla Regione.

2. Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Province determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni predette fra i propri organi e le proprie strutture.

La relativa deliberazione è tempestivamente trasmessa alla Regione.

3. Le Province, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con la presente legge, possono avvalersi delle strutture dell'amministrazione regionale decentrata.

4. In caso di inerzia della Provincia, la Giunta regionale invita la Provincia stessa a provvedere entro congruo termine, decorso il quale nomina un Commissario ad acta per il compimento degli atti specifici.

5. In caso di persistente inerzia o grave violazione delle leggi o degli atti di indirizzo e di programmazione emanati la Regione dispone, con atto legislativo, la revoca delle funzioni delegate nei confronti della singola provincia responsabile dell'inadempienza o della irregolarità.

6. Le province, nell'emissione dei loro atti in applicazione della presente legge debbono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatarie.

7. Le province adottano le misure necessarie per verificare la regolare esecuzione degli interventi finanziati, per prevenire e sanzionare le irregolarità, per recuperare i fondi perduti a causa di abusi o di negligenza.

8. La Regione a mezzo di propri funzionari procede a controlli, anche in loco e mediante sondaggio delle operazioni e delle azioni finanziate in materia di agriturismo e di turismo rurale.

9. Le Province sono obbligate a fornire alla Regione informazioni, dati statistici e relazioni elaborate secondo procedure concordate a livello tecnico.

#### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

##### Art. 20 *Disposizioni finanziarie*

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni, per ciascuno degli anni 1997 e 1998 che viene iscritta nel bilancio regionale, al capitolo 23225, di nuova istituzione avente la denominazione «Contributi per lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale».

2. Alla copertura della spesa di L. 2.000 milioni si provvede con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 29002 lett. a) dell'elenco 4 - fondi globali - del bilancio 1997 e pluriennale 1997-1999.

##### Art. 21. *Decadenza dai benefici e revoca dei contributi*

1. I soggetti beneficiari dei contributi pubblici di cui alla presente legge decadono dai benefici qualora:

a) perdano i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività agrituristiche;

b) l'iniziativa finanziata non venga realizzata secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di concessione, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni, dagli uffici competenti;

c) si accertino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa;

d) venga mutata la destinazione dell'immobile interessato prima della scadenza del vincolo di destinazione espressamente previsto;

e) l'attività agrituristiche o quella di turismo rurale non venga iniziata entro un anno dalla data del verbale di accertamento finale dell'intervento ammesso a contributo.

2. In caso di decadenza dai benefici, i contributi concessi vengono revocati e sono recuperate le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero.

##### Art. 22. *Disposizioni finali e transitorie*

1. La legge regionale 18 aprile 1988, n. 21 è abrogata.

2. Restano validi fino al loro completamento tutti gli atti posti in essere in applicazione della citata legge regionale n. 21 del 1988 prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli interventi per lo sviluppo dell'agriturismo previsti nel DOCUP Obiettivo 5B 1994/99 rimangono, disciplinati dalle specifiche disposizioni attuative del DOCUP stesso, anche per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni amministrative.

4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le vigenti norme nazionali in materia.

5. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione, dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 10 novembre 1997

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 novembre 1997.*

98R0178

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 37.

**Modifica della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 2 concernente: «Disciplina dei natanti a motore nel Lago di Bracciano ed in quello di Martignano».**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Divieto di utilizzazione di natanti a motore*). — 1. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi tipo di natante la cui propulsione sia assicurata da motori a combustione interna nel Lago di Bracciano ed in quello di Martignano.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

a) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione Lazio, ai servizi di salvataggio, agli enti per lo svolgimento dei compiti di istituto e agli altri servizi di pubblica utilità;

b) natanti a motore a combustione interna non superiori a cinque cavalli vapore all'asse, di proprietà ed in uso da parte di pescatori professionali in possesso di licenza di pesca categoria «A», che esercitano attività di pesca in modo professionale e quale attività lavorativa principale;

c) natanti a motore necessari per l'assistenza ed il soccorso durante lo svolgimento delle regate veliche e delle gare di canottaggio, canoa, kayak e di nuoto su distanze superiori ai metri 500, a condizione che le competizioni siano organizzate dalle rispettive Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I.;

d) natanti a motore necessari per l'assistenza ed il soccorso durante lo svolgimento degli allenamenti propedeutici alle regate veliche ed alle gare indicate alla lettera c).».

#### Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Sanzioni amministrative). — 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a L. 500.000 (cinquecentomila) e non superiore a L. 3.000.000 (tre milioni).

2. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 è di competenza degli organi di polizia urbana e rurale e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per quanto non previsto al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30, ed alla legge n. 689/1981 e le altre norme vigenti in materia di sanzioni amministrative.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 10 novembre 1997

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 novembre 1997.*

98R0179

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 38.

**Interventi nei territori colpiti dal terremoto nelle Regioni Umbria e Marche.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La Regione Lazio, partecipa — per il principio di solidarietà, corollario e fondamento dell'unità politica ed istituzionale della Repubblica italiana — della grave situazione determinatasi nelle regioni Umbria e Marche a seguito del terremoto del settembre-ottobre 1997, promuove la costituzione di un apposito fondo, alimentato dalle regioni italiane destinato a contribuire alla realizzazione degli interventi necessari nei territori delle regioni interessate.

2. La partecipazione regionale per il 1997 è stabilita in lire 1.000 milioni.

3. La Giunta regionale ed il suo Presidente provvedono a concordare con le altre regioni, nelle sedi istituzionali e di coordinamento esistenti, le procedure per la costituzione e la gestione del fondo.

#### Art. 2.

1. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1997 è istituito il capitolo n. 11350 con la seguente denominazione «Concorso finanziario della Regione al fondo di solidarietà destinato alla realizzazione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpite dal sisma del settembre-ottobre 1997», con lo stanziamento di lire 1.000 milioni la cui copertura è assicurata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 16310 che presenta la necessaria disponibilità.

#### Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 10 novembre 1997

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 novembre 1997.*

98R0180

## LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 39.

**Contributo per l'acquisto della collezione di bambole Salvini e la realizzazione di un museo delle bambole.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

 *Oggetto* 

1. La Giunta regionale del Lazio è autorizzata a concedere al Comune che la Giunta stessa indica, sentita la competente Commissione consiliare, un contributo finalizzato all'acquisto della collezione di bambole di Maria Paola Salvini ed alla realizzazione di un museo di bambole.

## Art. 2.

 *Procedure* 

1. Il Comune beneficiario del contributo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa propria deliberazione, fa pervenire al Presidente della Giunta regionale richiesta del contributo di cui all'articolo 1, corredata di uno schema di convenzione di cessione della collezione di bambole di Maria Paola Salvini dal soggetto proprietario al Comune con la specificazione del prezzo pattuito e da un programma concernente la realizzazione del museo e la conseguente valorizzazione della collezione.

## Art. 3.

 *Modalità di concessione* 

1. La Giunta regionale, a seguito di richiesta del Comune beneficiario del contributo di cui all'articolo 1 e su proposta del Presidente, con propria deliberazione concede il contributo nei limiti dello stanziamento di bilancio.

2. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1, e di rendicontazione.

3. Il contributo è revocato se l'iniziativa finanziaria non è realizzata o non è svolta in conformità alle modalità stabilite, nonché in caso di mancata o incompleta rendicontazione.

## Art. 4.

 *Norma finanziaria* 

1. Per l'attuazione della presente legge viene istituito il capitolo n. 44231 del bilancio 1997 denominato: «Contributo per l'acquisto della collezione Salvini e per la realizzazione di un museo delle bambole» con lo stanziamento di lire 100 milioni.

2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 19001, lettera b), elenco 4, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 10 novembre 1997

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 novembre 1997.*

98R0181

## LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 40.

**Modifica alla legge regionale 15 aprile 1995, n. 14 (Modificazione alla legge regionale 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni: Istituzione delle Aziende U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere). Correzione errore materiale.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La lettera b) del comma 1, dell'articolo 1, della legge 15 aprile 1995, n. 14, è sostituita dalla seguente:

«b) cinque medici in servizio presso i presidi ospedalieri».

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bolettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 10 novembre 1997

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 novembre 1997.*

98R0182

**LEGGE REGIONALE 10 novembre 1997, n. 41.****Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 1997)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**  
*O g g e t t o*

1. La presente legge disciplina la realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili, nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518, del decreto ministeriale 1° marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1988, n. 205, della legge 25 marzo 1985, n. 106 e del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207.

2. Le aviosuperfici ed i campi di volo di cui al comma 1 riguardano l'esercizio del volo e dei vari sport dell'aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo.

**Art. 2.**

*Autorizzazione comunale*

1. I comuni possono autorizzare, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo nelle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97.

2. I comuni, con popolazione non superiore ai centocinquanta-mila abitanti, possono autorizzare la realizzazione di una sola aviosuperficie o campo di volo.

3. Nel caso di aree soggette a vincoli disposti da leggi nazionali e/o regionali, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata degli eventuali nulla osta.

4. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato, oltre alla documentazione di rito, un atto d'obbligo nel quale deve essere chiaramente indicato l'impegno alla non alterazione permanente dei luoghi ed al loro ripristino in caso di cessazione dell'attività mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature.

5. L'area oggetto della richiesta deve essere adeguatamente lontana dai centri abitati e rispettare tutte le norme di legge per la sicurezza di persone e cose.

**Art. 3.**

*Modalità di realizzazione*

1. Le aviosuperfici ed i campi di volo sono costituiti da una pista erbosa per la cui esecuzione occorrono modesti livellamenti del terreno tali da non alterarne in modo sostanziale il profilo e comunque in area il cui accesso sia garantito da viabilità già esistente.

2. È ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità e strutture di appoggio utilizzando edifici o manufatti preesistenti, nonché la posa in opera di maniche a vento, antenne ricetrasmittenti, segnalatori luminosi ed attrezzature similari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 10 novembre 1997

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 novembre 1997.*

98R0183

**REGIONE UMBRIA****LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1998, n. 1.**

**Regolamento CE n. 950/97 - Delega funzioni amministrative e procedure relative agli aiuti di Stato agli investimenti nelle aziende agricole. Abrogazione legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 5 del 21 gennaio 1998)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Delega alle Comunità montane delle funzioni amministrative*

1. Le funzioni amministrative inerenti la concessione e la erogazione dell'indennità compensativa di cui agli articoli 17, 18, 19 del Reg. CE n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 e al regolamento regionale d'attuazione di cui alla delibera consiliare n. 467 dell'11 dicembre 1997, sono delegate alle Comunità montane, alle quali vanno presentate le relative domande.

2. Le Comunità montane rimettono annualmente alla Giunta regionale, ai fini delle determinazioni di competenza, i dati riguardanti le domande pervenute nonché la rendicontazione dettagliata delle somme erogate corredata da una relazione in ordine agli interventi effettuati.

3. Alle Comunità montane, cui vanno inoltrate le domande di aiuti, sono altresì delegate le funzioni amministrative riguardanti gli aiuti agli investimenti collettivi per il miglioramento e lo sviluppo dell'agricoltura e dell'attività zootecnica a norma dell'art. 20 del Regolamento CE. Entro il 30 aprile di ciascun anno le Comunità montane trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione il piano di investimenti indicandone le priorità.

**Art. 2.**

*Aiuti di Stato agli investimenti nelle aziende agricole*

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre e a disciplinare, con propri atti, la concessione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, con i vincoli e le limitazioni di cui all'art. 12 del Regolamento CE n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, i quali possono consistere in contributi in conto capitale o in conto interessi.

2. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento CE n. 950/97, le proposte di atto di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione europea ed ulteriori comunicazioni vengono effettuate dopo l'approvazione delle stesse; esse sono altresì notificate alla Commissione ai sensi dell'art. 93 del trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 3.  
*Disposizioni finanziarie*

1. Le dotazioni finanziarie per la concessione degli aiuti di cui all'art. 2 verranno determinate in sede di approvazione della legge di bilancio.

Art. 4.  
*Abrogazione*

1. È abrogata la legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 15 gennaio 1998

BRACALENTE

98R0157

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1998, n. 2.

**Interpretazione autentica del disposto dell'art. 3 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 11 - Nuove norme per la savaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 5 del 21 gennaio 1998*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.  
*Articolo unico*

1. Il divieto di abbattimento e quello di spostamento, disposti all'art. 3 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 11, si intendono non riferiti agli alberi e alle siepi piantate a distanza minori di quelle previste all'art. 892 del Codice civile.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 15 gennaio 1998

BRACALENTE

98R0158

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 gennaio 1998, n. 1.

**Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998.**

(Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 2 del 10 gennaio 1998*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1998, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1998, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa del relativo disegno di legge nonché secondo le note di variazioni, presentati all'Assemblea regionale.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1998.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 gennaio 1998

PROVENZANO

*Assessore regionale per il bilancio e le finanze*  
TRICOLI

98R0152

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1998, n. 1.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1998.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 2 del 12 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando è approvato con legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1998, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentati al Consiglio regionale.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare tre dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità ed alla scadenza delle erogazioni.

4. Sul capitolo 03149 relativo a «Interessi passivi da corrispondere agli istituti tesorieri per scoperti di conto corrente» è autorizzata l'assunzione di impegni sino all'importo di L. 2.000.000.000.

5. Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)», ugualmente presentato al Consiglio regionale, fino all'entrata in vigore della legge stessa.

6. In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con le stesse modalità e limitazioni è autorizzato, altresì, l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

Art. 2.

1. È autorizzato, non oltre il 31 marzo 1998, l'esercizio provvisorio dei bilanci degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione dei rispettivi bilanci per l'anno finanziario 1997; valgono al riguardo i limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

1. Le somme stanziate in conto competenza nonché quelle disponibili in conto residui per la realizzazione di programmi o iniziative comunitarie, qualora non impegnate al termine dell'esercizio 1997, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1997 in conto del capitolo 03014, relativo a «Fondo per gli oneri derivanti da accordi sindacali», sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

3. Nell'art. 57 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, le parole «non oltre il 31 dicembre 1997» sono sostituite con «non oltre il 31 dicembre 1998».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1998.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 gennaio 1998

PALOMBA

98R0148

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1998, n. 2.

**Interventi a favore dei soggetti affetti da sindrome di Alzheimer. Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 «Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie» già modificata dalla legge regionale 1° agosto 1996, n. 34 «Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie) riguardante le prestazioni sanitarie-protetiche straordinarie».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 2 del 12 gennaio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, così come modificato dalla legge regionale 1° agosto 1996, n. 34 «Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie) riguardante le prestazioni sanitarie-protetiche straordinarie» è inserito il seguente:

«2-bis. Le Unità sanitarie locali possono autorizzare inoltre l'erogazione gratuita di prodotti farmaceutici necessari ai soggetti affetti da sindrome di Alzheimer che appartengano ad un nucleo familiare con un reddito imponibile complessivo inferiore al L. 20.000.000, incrementato fino a L. 26.000.000 in presenza del coniuge e in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. La sussistenza delle condizioni cliniche che legittimano l'erogazione di cui sopra deve essere annualmente certificata dalle strutture specialistiche pubbliche di riferimento di cui al comma 3».

Art. 2.

1. Al comma 3, lett. d), dell'art. 17 della legge regionale n. 39 del 1991, così come modificato dalla legge regionale 1° agosto 1996, n. 34, dopo la parola «patologie» sono inserite le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis».

## Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo le Aziende sanitarie locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati dalla Regione con mezzi propri (capitolo 12133/02).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 gennaio 1998

PALOMBA

98R0149

## LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3.

**Differimento di termini recati dalla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39 e norma sugli incarichi di coordinamento.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 3 del 22 gennaio 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. I termini stabiliti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39, sono prorogati di centottanta giorni.

## Art. 2.

1. Le funzioni di coordinatore generale degli enti pubblici strumentali della Regione possono essere conferite, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, e fino all'approvazione della graduatoria di inquadramento nella qualifica dirigenziale, anche ai dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati nell'ottava qualifica funzionale e che abbiano almeno otto anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 gennaio 1998

PALOMBA

98R0203

## LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 4.

**Interventi a favore delle aziende agricole in difficoltà.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 3 del 22 gennaio 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Al fine di sostenere e favorire lo sviluppo delle attività agricole sono disposti, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà, interventi straordinari volti ad assicurare la sopravvivenza delle aziende economicamente valide, che si trovino in difficoltà per cause non imputabili alla gestione delle stesse.

## Art. 2.

*Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione*

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 consistono in aiuti al salvataggio e aiuti alla ristrutturazione. Tali aiuti possono essere concessi una sola volta.

2. Gli aiuti al salvataggio hanno la finalità di sostenere temporaneamente le aziende che si trovano in una grave situazione finanziaria, di dare alle stesse la possibilità di fare una analisi delle difficoltà e definire le azioni atte a superarle. Tali aiuti possono essere concessi sotto forma di garanzia di crediti e prestiti a tasso ordinario.

3. Gli aiuti alla ristrutturazione hanno lo scopo di consentire alle aziende in difficoltà di ripristinare la redditività. Tale ripristino consiste nel recupero della capacità dell'azienda di coprire la totalità dei propri costi e nel recupero del rendimento del capitale che consenta di competere sul mercato senza richiedere ulteriori interventi pubblici.

## Art. 3.

*Requisiti e programma di ristrutturazione*

1. Per poter beneficiare degli aiuti al salvataggio le aziende devono, al momento della richiesta dell'aiuto, documentare lo stato di difficoltà finanziaria.

2. Per poter beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione le aziende devono realizzare un programma di risanamento aziendale sulla base di un piano approvato dalla Commissione europea su proposta dell'Amministrazione regionale. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, adotta la proposta di piano e lo trasmette alla Commissione europea per la sua approvazione. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Se la Commissione non esprime il parere nel termine sopraindicato si prescinde dallo stesso.

3. Gli aiuti non rientranti in un regime autorizzato devono essere notificati individualmente alla Commissione europea.

## Art. 4.

*Partecipazione finanziaria dell'Amministrazione regionale*

1. L'Amministrazione regionale partecipa finanziariamente, in misura non superiore al 75 per cento, alla realizzazione del programma di risanamento aziendale che può comprendere interventi di tipo sia strutturale che finanziario.

## Art. 5.

*Competenze per l'attuazione*

1. Le competenze per l'attuazione della presente legge sono attribuite all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che si può avvalere degli enti regionali.

## Art. 6.

*Approvazione da parte dell'Unione europea*

1. La presente legge è attuata dall'Amministrazione regionale solo dopo la sua approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo il decorso del termine previsto per l'esame da parte della Commissione stessa.

## Art. 7.

*Abrogazione e soppressione del fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole*

1. Sono abrogati i commi 2 e 4 dell'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33.

2. Il fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole istituito dall'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 è soppresso. I rientri al fondo con relativi interessi sono, volta per volta, a cura dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, iscritti nel capitolo 36103-00 delle entrate del bilancio regionale per essere successivamente assegnati al capitolo 06120 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per essere destinati alla attuazione della presente legge.

## Art. 8.

*Copertura finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge sono valutati in lire 9.453.000.000 per il 1998 e in lire 2.111.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e gravano sulle disponibilità, attribuite dall'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie», al fondo regionale di solidarietà per le aziende e cooperative agricole di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 gennaio 1998

PALOMBA

## LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 5.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 (Disciplina del settore commerciale).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 3 del 22 gennaio 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1991, N. 35

## Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 la parola «quinquennale» è sostituita con la parola «pluriennale».

2. Al primo capoverso del comma 6 dell'articolo 3 dopo le parole «di cui al» la parola «primo» viene sostituita con la parola «precedente» e la frase «devono ...» sino a «... 426» è soppressa.

## Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole «articolato in» è introdotta la parola «eventualmente».

2. Al comma 2 dell'articolo 4 le parole «della presente legge» vengono sostituite dalle parole «del Piano regionale».

## Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 dopo la lettera *h*) viene aggiunta la seguente lettera: «*h*-bis) un rappresentante dei consumatori designato dalle Associazioni dei consumatori più rappresentative».

2. Al comma 4 dell'articolo 7 dopo le parole «Giunta regionale» sono sopresse le parole «entro 60 giorni dalla sua prima costituzione».

3. Al comma 6 dell'articolo 7 dopo le parole «maggioranza dei componenti» è aggiunta la seguente frase «in prima convocazione, mentre per la seconda convocazione è sufficiente un terzo dei suoi componenti».

4. Al comma 8 dell'articolo 7 dopo la parola «provvede» è aggiunta la parola «comunque» e dopo le parole «nomina dei componenti» è soppressa la parola «non».

## Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 vengono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*d*-bis) esprime proposte in merito all'articolo 62 punto 3;

*d*-ter) esprime pareri relativamente al piano regionale di cui all'articolo 5, comma 1;

*d*-quater) esprime pareri relativamente alle autorizzazioni sulla creazione dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 33, comma 4;

*d*-quinqies) esprime pareri su ogni altra problematica inerente il comparto se richiesto dal Presidente o da almeno cinque componenti».

## Art. 5.

1. Al comma i dell'articolo 13 dopo le parole «comunali e intercomunali» sono aggiunte le seguenti «ovvero dei criteri provvisori».

## Art. 6.

1. Al comma 2 dell'articolo 19 dopo le parole «o di ampliamento» sono aggiunte le seguenti parole «di qualunque entità».

2. Al comma 3 dell'articolo 19 è aggiunta, in fine, la seguente frase: «I nulla osta concessi si considerano decaduti se entro un anno dal loro rilascio non vengono attivati, salvo proroghe motivate concesse dall'Assessore regionale competente qualora il mancato esercizio dell'attività non sia imputabile al soggetto interessato.»

## Art. 7.

1. Al comma 6 dell'articolo 20 è aggiunta, in fine, la seguente frase: «Il libro dei soci deve essere depositato presso il Comune competente entro il 31 gennaio di ciascun anno.»

## Art. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 26 dopo le parole «specifiche autorizzazioni» la parola «non» è soppressa.

2. Il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione non può derogare alle norme in materia di P.S., igiene e sanità, sicurezza e alla normativa antincendio.»

3. Al comma 3 dell'articolo 26 dopo le parole «può essere concessa» la parola «solo» è soppressa.

4. Al comma 5 dell'articolo 26 dopo le parole «al punto» sono aggiunte le parole «a) e».

5. Al comma 6 dell'articolo 26 dopo la parola «servizi» è aggiunta la frase «ed orari praticati» e dopo «vendita» sono aggiunte le parole «e/o di somministrazione».

## Art. 9.

1. Al comma 3 dell'articolo 33 le parole «a prevalente partecipazione pubblica» sono soppresse.

## Art. 10.

1. L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 - Gestione di mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari.

1. Lo svolgimento dell'attività di gestione di mercati all'ingrosso di prodotti agro-alimentari è disciplinata da un regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale.

2. I rapporti tra ente di gestione, operatori alle vendite ed operatori ai servizi connessi sono regolati da concessione amministrativa. Nel caso in cui il mercato agro-alimentare sia realizzato con prevalente capitale pubblico, l'assegnazione degli spazi di vendita e dei magazzini spetterà all'ente di gestione sulla base dei criteri previsti dal regolamento del mercato.

3. Con il provvedimento istitutivo sono determinate le zone finite al mercato e funzionalmente collegate alle esigenze di questo, nelle quali non possono insediarsi i commercianti all'ingrosso degli stessi prodotti trattati nel mercato.»

## Art. 11.

1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 36 viene aggiunta all'inizio la seguente frase: «Nel caso in cui il mercato agro-alimentare sia realizzato con prevalente capitale pubblico.»

## Art. 12.

1. Al comma 2 dell'articolo 39 le parole «a livello regionale» ed «a livello provinciale e/o intermedio» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 39 le parole «a livello regionale ed a 50 milioni di lire a livello provinciale e/o intermedio» sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai consorzi costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese commerciali e del comparto del turismo sono concessi, al fine di rivitalizzare i centri urbani, contributi a fondo perduto pari al 70% delle spese sostenute per la realizzazione di infrastrutture urbanistiche quali parcheggi, illuminazione, gallerie, zone attrezzate e verde.»

3-ter. Agli stessi consorzi sono estesi i benefici di cui al precedente comma 2 anche per i servizi di vigilanza e assistenza baby-parking, ricovero e sosta di animali domestici, azioni promozionali, pubblicitarie, comunque atte alla predisposizione di una migliore accoglienza per l'utenza.

3-quater. Per le infrastrutture di utilità comune l'erogazione avverrà per il 50% all'approvazione del progetto da parte del Comune e per il residuo 50% ad opere ultimate.»

## Art. 13.

1. Il comma 7 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«7. Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono con cadenza superiore al mese possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 41 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità delle aree destinate a tale scopo, da assegnare in primo luogo secondo il criterio del più alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o sulla fiera registrate nell'ultimo triennio.»

## Art. 14.

1. Il comma 6 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«6. Le aree in cui si svolgono fiere-mercato o sagre sono preferibilmente assegnate, sulla base del criterio del più alto numero di presenze registrate nell'ultimo triennio, ai soggetti che dispongono del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 42, commi 3 e 4.»

2. Il comma 7 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«7. Il trasferimento della gestione o della titolarità di una azienda per l'esercizio della vendita ambulante per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione e delle relative concessioni di posteggio, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.»

## Art. 15.

1. Il comma 4 dell'articolo 45 è sostituito da seguente:

«4. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il sindaco del Comune nel cui territorio ha avuto luogo la violazione.»

## Art. 16.

1. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 49, dopo la frase «piccole e medie imprese esercenti il commercio» è inserita la frase «e servizi ausiliari del commercio e del turismo».

## Art. 17.

1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 52, così come modificato dalla legge regionale 2 febbraio 1996, n. 5, dopo la frase «per il commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante e per i pubblici esercizi» è inserita la frase «e per i servizi ausiliari del commercio e del turismo».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 54, così come modificato dalla legge regionale 2 febbraio 1996, n. 5, è sostituita dalla seguente:

«c) per le cooperative di consumo: 60 per cento entro i limiti di lire 1.500.000.000.»

## Art. 18.

1. Il comma 1 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«1. Le vendite straordinarie e di liquidazione sono regolate, sul territorio della Sardegna, dalla legge 19 marzo 1980, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni, integrata dalle presenti norme.»

## Art. 19.

1. Il comma 1 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«1. Le vendite proposte in conseguenza della circostanza individuata dall'articolo 2, punto 4, della legge 19 marzo 1980, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni, non possono essere effettuate nei 60 giorni antecedenti il periodo dei saldi ed i lavori di trasformazione o rinnovo dei locali devono comportare la chiusura dell'esercizio per almeno 20 giorni lavorativi.»

## Art. 20.

1. Al comma 1 dell'articolo 65 il numero «5» è sostituito con numero «3».

2. Il comma 2 dell'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«2. Le vendite di cui al comma 1 del presente articolo devono avere una durata massima di tre settimane e, relativamente ai prodotti compresi nella tabella IX e XIV - articoli sportivi ed accessori per l'abbigliamento - non potranno svolgersi nei 60 giorni antecedenti i periodi stabiliti per l'effettuazione delle vendite di fine stagione compresi fra il 1º febbraio-15 marzo e tra il 1º agosto-15 settembre.»

## TITOLO II

ABROGAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 35  
DEL 1991 E NORME FINALI

## Art. 21.

1. Al comma 1, lettera g), dell'articolo 6 sono abrogati il secondo ed il terzo periodo dalle parole «per gli esercizi» sino alle parole «nuova urbanizzazione».

## Art. 22.

1. L'articolo 14 è abrogato.

## Art. 23.

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione di un testo coordinato della legge regionale n. 35 del 1991 con le modifiche introdotte dalla presente legge.

## Art. 24

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 sono valutati in annue lire 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 1998 e fanno carico in conto del sottocitato capitolo 07057 del bilancio 1997-1999 e dei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

07 - Turismo - Artigianato e Commercio

In diminuzione

Cap. 07055 - Somma da versare al fondo speciale istituito per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali; oneri per la gestione dello stesso fondo speciale (artt. 49, 50, 52, 55, 57, 58 e 59, e legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, art. 42, legge

regionale 28 aprile 1992, n. 6, art. 14, comma 2, legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, art. 37, legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, legge regionale 14 settembre 1993, n. 42, artt. 4, comma 3 e 26, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, art. 4, commi 1 e 3, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, comma 1, legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 e art. 3, comma 1, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8):

1997	L. —
1998	L. 1.000.000.000
1999	L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 07053 - Contributi per agevolare la costituzione per il funzionamento di gruppi di acquisto e unioni volontarie (art. 39, legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35); contributi nelle spese per studi e ricerche necessarie alla predisposizione di progetti speciali (art. 40, legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35); contributi per studi e ricerche atti alla realizzazione di servizi reali (art. 61, legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35):

1997	L. —
1998	L. 1.000.000.000
1999	L. 1.000.000.000

3. Agli oneri per gli anni successivi al 1999 si provvede con la legge di bilancio.

## Art. 25.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 gennaio 1998

PALOMBA

98R0205

LEGGI REGIONALI 19 gennaio 1998, n. 6.

**Variazioni al bilancio dell'Azienda Foreste Demaniali per l'anno finanziario 1997.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 3 del 22 gennaio 1998)

(Omissis).

98R0206

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 8 0 9 8 \*

**L. 3.000**